

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

195° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 27
2 ^a - Giustizia	» 44
4 ^a - Difesa	» 47
6 ^a - Finanze e tesoro	» 50
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 63
11 ^a - Lavoro	» 68
12 ^a - Igiene e sanità	» 71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 75

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i> 10
--	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 78
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 83
Mafia	» 84

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 88
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 89
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 90
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 91

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 92
--------------------	----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 007 000, C 21ª, 0027º)

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice PEDRAZZI CIPOLLA, alla quale fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 154*, contro il senatore Covello, per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 322 del codice penale; e agli articoli 56, 110 e 353 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; turbata libertà degli incanti).

(R 135 000, C 21ª, 0128º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori FILETTI e GIORGI, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 156*, contro i senatori Covello, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); Donato per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); Napoli per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del

codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (oggi riqualificati in articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale) (abuso d'ufficio).

(R 135 000, C 21^a, 0129^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore DONATO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore DONATO, dopo un intervento della senatrice FABJ RAMOUS, la Giunta ascolta il senatore COVELLO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il PRESIDENTE ed il senatore PINTO.

Congedato il senatore COVELLO, prendono la parola i senatori PINTO, COVI, FILETTI, FRANCHI, FABJ RAMOUS, DI LEMBO, PREIONI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di rinviare il seguito dell'esame.

3) *Doc. IV, n. 133*, contro il senatore Reviglio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale; 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale (ricettazione; ricettazione).

(R 135 000, C 21^a, 0130^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori GIORGI, COMPAGNA, COVI e PREIONI.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere e di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione a procedere in giudizio) l'ulteriore richiesta, avanzata dalla magistratura, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale. Incarica quindi il senatore Covi di redigere la relazione per l'Assemblea.

(La seduta sospesa alle ore 16.30, riprende alle ore 16.40).

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle cariche rivestite dai senatori

Il senatore PINTO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, riferisce le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto in ordine ad alcune situazioni. Espone in primo

luogo le questioni attinenti alle cariche rivestite in istituzioni alle quali il Comitato ha riconosciuto carattere culturale. Si sofferma sulla situazione del senatore Aldo De Matteo che riveste un incarico non retribuito nella CIR (Comitato Italiano per i Rifugiati). Il senatore De Matteo ha trasmesso lo statuto, dal quale risulta che l'ente, che non ha fini di lucro ed è sostenuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), ha lo scopo di promuovere e svolgere tutte le attività considerate utili per la soluzione dei problemi connessi ai Rifugiati. Il senatore Pinto osserva che risultano evidenti le finalità sociali e culturali, dal cui riconoscimento deriva la compatibilità della carica del senatore De Matteo.

Il senatore Pinto illustra quindi la carica del senatore Achille Cutrera, di Vice Presidente della Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Il senatore Cutrera ha dichiarato, su richiesta del Comitato, che si tratta di una fondazione costituita per dare seguito, in sede culturale e scientifica, alle iniziative di ricerca relative all'inquinamento chimico, dopo il verificarsi della tragedia di Seveso. I fondi di dotazione sono interamente conferiti dalla Regione Lombardia. Tale carica, rivestita in una istituzione con evidenti ed esclusive finalità di studio, deve ritenersi compatibile con il mandato parlamentare, confermandosi la decisione già assunta in tal senso nella precedente legislatura.

Il senatore Pinto svolge alcune considerazioni sulla carica rivestita dal senatore Antonio Maccanico, di Presidente dell'ISGO (Istituto di Studi per la Gestione e l'Organizzazione). Dallo statuto risulta che l'ISGO è un'associazione senza fini di lucro costituita dall'Associazione Industriale della Lombardia, dall'Unione Regionale delle Provincie Lombarde e dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato della Lombardia. L'istituto si propone la finalità dello sviluppo e della diffusione della cultura gestionale e dell'innovazione organizzativa nella Pubblica Amministrazione e in altri tipi di organizzazioni. Il Comitato ha ritenuto evidenti le finalità di studio e di ricerca dell'istituzione, ritenendo perciò compatibile la carica del senatore Maccanico.

Il senatore Pinto illustra la carica del senatore Francesco Parisi, di Presidente dell'Osservatorio Laboratorio Tessuti Urbani Mediterranei. In base allo statuto, risulta che si tratta di un consorzio costituito tra il Comune di Caltagirone, l'Istituto di Storia Patria di Caltagirone, la Provincia di Catania e l'Istituto per la Ricerca sui Tessuti Urbani Mediterranei. Il consorzio ha per oggetto iniziative per attività di ricerca e di didattica dei livelli superiori e post-universitari nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Il Comitato ha ravvisato le evidenti finalità di studio e di ricerca dell'Osservatorio Laboratorio Tessuti Urbani Mediterranei (OLTUM), ritenendo pertanto compatibile la carica del senatore Parisi.

Il senatore Pinto espone quindi le osservazioni del Comitato sulle cariche del senatore Giuseppe Zamberletti, considerando in primo luogo la carica di Presidente dell'Istituto Grandi Infrastrutture (IGI). A norma dello statuto, l'istituto costituisce una associazione senza fini di lucro, che può partecipare alla costituzione o assumere partecipazioni

patrimonio immobiliare, come dichiarato dal senatore Covi. Entrambe le cariche sono state dichiarate compatibili dalla Giunta nella precedente legislatura, non risultando legate da vincoli con lo Stato o destinatarie di contributi pubblici.

Il senatore Pinto si sofferma sulla carica del senatore Francesco Forte, di amministratore delegato della Micro s.r.l. La Micro s.r.l. fornisce prestazioni di consulenza economica e svolge attività editoriali; non ha rapporti con lo Stato e non percepisce sovvenzioni pubbliche, secondo le dichiarazioni fornite dallo stesso senatore Forte. La carica è stata dichiarata compatibile nella precedente legislatura.

Il senatore Pinto illustra la carica del senatore Walter Montini, di consigliere di amministrazione della Hantarel S.p.A.. La società opera nel settore dell'industria elettronica e non ha, come dichiarato dall'interessato, rapporti con lo Stato né percepisce contributi pubblici.

Il senatore Pinto riferisce quindi in ordine alla carica del senatore Vittorio Marniga, di consigliere di amministrazione della Sit s.r.l.. La società opera nel settore delle costruzioni di impianti sciistici. Non ha rapporti con lo Stato né riceve contributi pubblici, secondo le dichiarazioni rese dall'interessato. La carica è stata dichiarata compatibile nella precedente legislatura.

Il senatore Pinto illustra la situazione del senatore Aldo Sartori, vice-presidente della Funivia s.r.l.. La società opera nel settore degli impianti sciistici: non ha rapporti con lo Stato né riceve contributi pubblici, secondo le dichiarazioni rese dall'interessato. Si sofferma sulla carica del senatore Luciano Giorgi, di Presidente del consiglio di amministrazione della Horizonte Club. La società Horizonte Club s.r.l. opera nel settore alberghiero e gestisce un unico albergo. Non presta servizi di alcun genere per lo Stato né riceve alcuna forma di contributi statali, come dichiarato dal senatore interessato.

Il senatore Pinto espone le questioni riguardanti le cariche del senatore Riccardo Triglia, di socio della Triglia Riccardo e Devasini Mauro s.n.c. e di socio della D.T.M. s.a.s.. La prima società assume rappresentanze industriali nel settore dei prodotti elettrici e siderurgici. La seconda società ha per oggetto l'assunzione e/o il conferimento di mandati di agenzia nel settore dei prodotti elettrici. Dalla dichiarazione dell'interessato risulta che nessuna delle predette società ha rapporti con lo Stato o la Pubblica amministrazione, né riceve contributi statali.

Il senatore Pinto illustra infine le cariche del senatore Bruno Visentini, di Presidente delle Compagnie industriali riunite S.p.A.-CIR, di consigliere della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e di consigliere della Agricola immobiliare trevigiana S.p.A.. Fa presente che la Olivetti S.p.A. opera nel settore dell'industria meccanica ed elettronica, la società Agricola immobiliare trevigiana S.p.A. opera nel settore immobiliare e in quello della conduzione delle aziende agricole. Non risultano per

entrambe le società rapporti con lo Stato nè la percezione di contributi pubblici. Entrambe le cariche rivestite dal senatore Visentini nelle predette società sono state dichiarate compatibili con il mandato parlamentare nella precedente legislatura. Quanto alla C.I.R., trattasi di una holding, il cui esame ha costituito oggetto di lungo, complesso e particolarmente approfondito esame nella precedente legislatura, essendo stata acquisita dalla Giunta anche la consulenza di tre esperti nel settore finanziario. La questione delle holdings è stata esaminata alla luce dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 che, come è noto, prevede l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche «in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie». Il Comitato, confermando le motivazioni in base alle quali la Giunta nella precedente legislatura si è pronunciata per la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche rivestite nelle *holdings*, ha ritenuto di escludere che tali società ricadano nell'ambito dell'articolo 3 della legge suindicata. Tale disposizione, come suggerisce il termine stesso di «*esercizio*» di attività, ha evidentemente ad oggetto la diretta attività finanziaria, e non può pertanto agevolmente riferirsi alla situazione delle *holdings*, che si limitano a detenere quote di altre società, sulla cui attività svolgono un ruolo di intervento mediato ed indiretto, finalizzato al controllo. Il Comitato ha ritenuto che le eventuali erogazioni di finanziamenti, limitatamente alle società controllate e collegate, sono strumentali alla funzione di direzione e controllo: pertanto, non si ricade nella fattispecie dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, che fa riferimento alla «prevalenza».

Sia apre quindi il dibattito sulla relazione del senatore Pinto.

Il senatore PREIONI dissente sulle conclusioni del Comitato in ordine alle cariche rivestite dai senatori De Matteo, Cutrera, Maccanico, Parisi e Zamberletti: per quanto riguarda le cariche del senatore Zamberletti, il senatore Preioni svolge dei rilievi in particolare sulla presidenza dell'IGI.

Prende quindi la parola il PRESIDENTE, che chiede al senatore Preioni di specificare i motivi per cui non ritiene di condividere l'attribuzione del carattere di enti culturali alle istituzioni illustrate nella relazione del senatore Pinto.

Il senatore PREIONI osserva che i profili di incompatibilità potrebbero ravvisarsi sia nella concessione di contributi, sia nello svolgimento da parte di talune delle istituzioni summenzionate di compiti promozionali e operativi.

Prendono quindi la parola i senatori COVI, SAPORITO e PEDRAZZI CIPOLLA, che condividono le conclusioni del Comitato per l'esame delle cariche.

Il senatore PINTO sottolinea che alcune cariche illustrate nella sua relazione sono già state dichiarate compatibili con il mandato parlamentare nella precedente legislatura.

La Giunta infine, con separate votazioni, dichiara compatibili con il mandato parlamentare le cariche illustrate dal senatore Pinto, accogliendo le proposte da lui formulate in tale senso.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione

MICOLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste
DIGLIO.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

CARLOTTO ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

CARPENEDO: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

FRANCHI ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

**COVIELLO ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo
delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)**

**SCHEDA e MARNIGA: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori
montani (1046)**

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

**GALDELLI ed altri: Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane
(1328)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 14 luglio 1993.

Il relatore CARPENEDO nell'illustrare il testo predisposto a conclusione dei lavori della Sottocommissione, evidenzia la maggiore «regionalizzazione» attuata con tale testo rispetto a quello del disegno di legge governativo n. 1169, e ciò sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale, sia per quanto attiene alla istituzione del Fondo nazionale della montagna, le cui risorse vengono ripartite fra le Regioni e le province autonome, che provvederanno a istituire fondi aggiuntivi.

Osservato poi che sono stati stralciati gli articoli 3 e 4 del testo governativo, il relatore si sofferma sulle modifiche - rispetto alle proposte governative - apportate nel testo della Commissione e concernenti le forme di gestione del patrimonio forestale (è prevista la costituzione di consorzi forestali anche in forma coattiva: articolo 7), l'autoproduzione e i benefici in campo energetico (è introdotto l'obbligo dell'esenzione dalla imposta erariale: articolo 8) e le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali (la determinazione del reddito di impresa avviene con il sistema forfettario per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani: articolo 14).

Sottolineato successivamente che all'articolo 16 - sempre del testo della Sottocommissione - la norma sulla esenzione da adempimenti previdenziali ed assistenziali aggiuntivi è stata modificata, rispetto all'articolo 18 del disegno di legge governativo, nel senso che i beneficiari sono rappresentati dalle imprese e dai datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, il relatore conclude rilevando che sono stati completamente riformulati gli articoli attinenti al servizio scolastico nelle zone montane e che per quanto riguarda i trasporti (articolo 21) si fa riferimento anche alle merci di prima necessità.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore BORRONI esprime apprezzamento sulla relazione del senatore Carpenedo e sui lavori svolti dalla Commissione e propone una pausa di riflessione che consenta di valutare il testo appena illustrato, per riprenderne l'esame alla ripresa autunnale.

Il senatore GALDELLI, considerata opportuna la «regionalizzazione» realizzata nel testo della Sottocommissione, sul quale esprime un giudizio complessivamente positivo, rileva l'ampia convergenza che si va manifestando fra le forze politiche ed auspica una rapida approvazione della nuova normativa.

Il senatore PISTOIA si dichiara soddisfatto per come si sta portando avanti un provvedimento del quale si parla da molto tempo e tiene a sottolineare l'importanza che, nel testo in esame, riveste la parte relativa alla tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali. Posto quindi l'accento sull'importanza delle strutture scolastiche in montagna e degli incentivi intesi a favorire la residenzialità, richiama i complessi problemi che egli ha dovuto affrontare come sindaco di un comune montano e ribadisce il suo giudizio favorevole sul testo che viene incontro alle istanze delle aree di montagna e del Mezzogiorno.

Il senatore GIOVANOLLA concorda sulla proposta di una pausa di riflessione avanzata dal senatore Borroni e richiama l'attenzione su tre questioni: le modalità di erogazione dei finanziamenti (l'erogazione dovrebbe avvenire secondo priorità basate sulla specificità degli obiettivi e non col consueto metodo «a pioggia»); la soppressione del previsto Comitato interministeriale (il suo Gruppo è disponibile a

valutare le considerazioni circa l'esigenza di un organismo centrale con compiti di verifica); la valutazione degli effetti sulle entrate erariali in relazione agli sgravi fiscali.

Conclude ribadendo l'opportunità di riprendere l'esame dopo la pausa estiva ed invitando il relatore ad un'intesa col Governo per evitare che poi emergano difficoltà all'improvviso.

Il senatore CAMPAGNOLI si dichiara anzitutto favorevole ad una rapida approvazione della nuova normativa, rilevando che i vari aspetti sono stati già adeguatamente approfonditi in Sottocommissione. Si dice quindi favorevole ad un'altra seduta da tenere nella prossima settimana al fine di acquisire eventuali emendamenti su cui riflettere durante la pausa estiva, mettendosi in condizione di licenziare il testo alla ripresa autunnale.

Il senatore CARLOTTO concorda sulla urgenza di definire il provvedimento, molto atteso dalla popolazione montana. Quando si parla di montanari, egli aggiunge, occorre distinguere tra i montanari di fine settimana che vanno in montagna per momenti di evasione e di riposo, ed i veri montanari che passano un'intera vita in montagna a presidio di risorse e di valori di cui fruiscono tutti gli altri cittadini. C'è, da tempo, il rischio che i comuni montani restino completamente spopolati, privi di quel tessuto sociale che finora ha garantito il mantenimento del territorio e dell'ambiente. Auspica quindi che si giunga sollecitamente all'approvazione della nuova legge.

Il presidente MICOLINI, premesso che il testo della Sottocommissione dovrà essere sottoposto al parere della 1^a Commissione (Affari costituzionali), richiama l'attenzione sulla copertura finanziaria del testo che, oltre all'onere derivante dagli articoli 10 e 18 e dalla istituzione del Fondo nazionale per la montagna, riguarda anche le minori entrate per i benefici fiscali.

Suggerisce quindi al relatore di valutare l'opportunità di informali contatti con i rappresentanti delle Regioni.

Il sottosegretario DIGLIO concorda col senatore Campagnoli circa la necessità di disporre al più presto del testo di eventuali emendamenti.

Segue un breve intervento del senatore CAMPAGNOLI - ad avviso del quale gli emendamenti potrebbero essere presentati direttamente alla Presidenza anche al di fuori di una ulteriore seduta della Commissione - e quindi il presidente MICOLINI invita a far pervenire gli emendamenti entro mezzogiorno di giovedì prossimo.

Il relatore CARPENEDO interviene quindi a precisare che le esenzioni previste all'articolo 16 non implicano una riduzione del gettito dell'entrata e che alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 18 si provvede con l'articolo 23. Quanto alle consultazioni con le Regioni, fa notare che l'ipotesi avrebbe potuto avere un senso all'inizio dei lavori e non in questa fase.

Dopo che il presidente MICOLINI ha precisato che ha inteso suggerire contatti del tutto informali, il relatore CARPENEDO riprende l'intervento aggiungendo che bisognerebbe anche tener conto degli enti locali. Sottolinea inoltre che l'urgenza di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo dipende anche da fatto che la Commissione bilancio alla ripresa autunnale sarà pienamente impegnata per l'esame dei documenti finanziari e di bilancio.

Il presidente MICOLINI avverte che prenderà accordi col Presidente della Commissione bilancio circa la data della prossima seduta e rinnova l'invito ai Commissari a presentare un primo gruppo di emendamenti entro giovedì prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

TESTO PROPOSTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE

Nuove disposizioni per le aree montane

(Testo modificato dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ed i relativi principi si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, nelle modalità e nei limiti disciplinati dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 così come modificato dalla presente legge, ovvero, in attesa della ridelimitazione, ai territori dei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Quando non diversamente specificato la dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. L'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati. Ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati.

2. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Le comunità montane vanno ridelimitate con legge regionale escludendo i comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti, i comuni costieri, i comuni riveraschi di lago tranne quelli riconosciuti montani dall'ISTAT, i comuni classificati dall'ISTAT tra quelli di pianura o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

3. La legge regionale può prevedere l'inclusione nelle comunità montane di comuni costieri e di comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971 con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge possono individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nella utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, di rischi ambientali e della realtà socio-economica».

5. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili:

a) territoriale, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, con lo sviluppo di tutte le potenzialità produttive presenti sul territorio montano;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

6. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante propri interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Il fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome che provvedano ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

Art. 3.

(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva

consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Art. 4.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti nei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971 condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola è riconosciuto il diritto di acquisirne la proprietà, oltre al diritto di cui all'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alle condizioni ivi stabilite.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti interessati che dimostrino:

a) di aver esercitato l'attività agricola, sui fondi caduti in successione, da almeno un triennio;

b) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 5.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

c) che il fondo per il quale intendano esercitare il diritto di acquisizione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della loro famiglia;

d) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4, a coltivare il fondo per un periodo non inferiore a nove anni.

3. L'individuazione dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di acquisizione è effettuata attraverso l'iscrizione al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in qualità di titolare di azienda coltivatrice

diretta, ovvero di coadiuvante della medesima o di imprenditore a titolo principale. In mancanza di soggetti aventi tali requisiti, il diritto è attribuito a colui che nell'ultimo triennio abbia svolto la maggior quantità di lavoro sul fondo.

4. Il diritto di acquisizione si esercita mediante dichiarazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a ciascuno dei coeredi entro dodici mesi dall'apertura della successione.

5. Ai soggetti che hanno effettuato la dichiarazione di cui al comma 4 è consentito:

a) ove possibile, l'inclusione dei fondi rustici di cui al presente articolo nella quota ereditaria dell'avente diritto all'acquisizione;

b) negli altri casi, l'acquisto dei fondi rustici e la loro separazione dalla comunione ereditaria; in tal caso, il corrispettivo è costituito dal valore agricolo medio determinato a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'eventuale modificazione della destinazione urbanistica nel corso dei sei anni successivi all'acquisto attribuisce agli altri coeredi il diritto di pretendere la rivalutazione del corrispettivo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha esercitato il diritto di acquisizione non adempia all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), i coeredi, che ne abbiano interesse, possono chiedere, anche in difetto delle condizioni di cui allo stesso comma 2, al pretore competente per territorio di disporre, con sentenza costitutiva, il trasferimento dei fondi in loro favore, previo pagamento del corrispettivo determinato a norma del comma 5.

7. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fondo rustico, o di parte di esso, su cui si esercita l'impresa familiare, i partecipanti di cui all'articolo 230-bis del codice civile hanno diritto di prelazione.

CAPO II

INTERVENTI SPECIALI

Art. 5.

(Tutela ambientale)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

Art. 6.

(Caccia, pesca e prodotti del sottobosco)

1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate:

a) alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, secondo i principi di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro anche *part-time*, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agro-silvo-pastorale e da parte dei proprietari ed utilizzatori dei terreni, anche *organizzati in forma cooperativa e consorziata*.

2. In sede di pianificazione della ripartizione dei territori per la gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge n. 157 del 1992, le regioni acquisiscono il parere delle comunità montane interessate, che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 7.

(Forme di gestione del patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenuti a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i 3/4 della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico

del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e del programma comunitario LIFE.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

CAPO III

UTILIZZAZIONE DI RISORSE

Art. 8.

(Autoproduzione e benefici in campo energetico)

1. L'energia elettrica prodotta nei commi montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, può essere concessa dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) una riduzione, di cui lo stesso CIP determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.

Art. 9.

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8

giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito all'uopo abilitati, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 10.

(Incentivi alle innovazioni produttive)

1. Per le iniziative volte alla promozione di nuove e moderne tecnologie produttive per i comuni montani compatibili con l'ambiente, nonché per le iniziative volte alla creazione nei comuni montani di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di attività esistenti, ivi compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue e di trattamento, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti nei settori artigiano e industriale rientranti nei criteri individuati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e compatibili con i piani pluriennali di sviluppo delle comunità montane, poste in essere da imprese industriali ed artigiane o loro consorzi, le regioni

sono autorizzate a concedere, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, in conformità alla normativa della Comunità economica europea in materia di aiuti, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure da essa previste, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 5 miliardi di lire.

2. La durata massima dei finanziamenti di cui al comma 1 non può eccedere il limite di dieci anni, comprensivo di tre anni di preammortamento. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura massima del 50 per cento del tasso di riferimento fissato mensilmente con decreto del Ministro del tesoro, ridotto fino al 40 per cento quando all'investimento venga riconosciuto carattere di priorità.

Art. 11.

(Interventi per lo sviluppo di attività produttive)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;».

2. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 2, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 convertito con modificazioni della legge 28 febbraio 1986 n. 44 a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 12.

*(Incentivi per la formazione di specialisti
del territorio montano)*

1. Il CIPE e le regioni emanano, direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare, anche con appositi incentivi finanziari, la pubblica amministrazione a decentrare in montagna attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane (istituiti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, eccetera).

Art. 13.

(Tutela dei prodotti tipici)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle relative strutture, l'Albo dei prodotti tipici di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «Prodotto nella montagna italiana», da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agro-alimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi tutela.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo e per l'uso della menzione «Prodotto nella montagna italiana».

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinato l'ammontare dei diritti annuali di segreteria idonei a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Albo e da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO V

INCENTIVI VARI

Art. 14.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Per i comuni montani con meno di 1.000 di abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni la determinazione del reddito

d'impresa, per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato ad IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 40 milioni, avviene con il sistema forfettario e le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta dei documenti contabili.

Art. 15.

(Incentivi alle pluriattività)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati, utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazione idrauliche, sgombero neve, per importi non superiori a lire 20.000.000.

2. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 16.

*(Esenzione da adempimenti previdenziali
e assistenziali aggiuntivi)*

1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti che si avvalgano di lavoratori che continuino a prestare altra attività, di lavoro autonomo o professionale, per la quale risultino assicurati da almeno due anni per tutte o per alcune forme di previdenza o di assistenza obbligatoria, nel caso di corresponsione di un compenso economico, non sono tenuti al versamento di contributi e premi previsti per il settore di appartenenza, corrispondenti alle predette forme di tutela già fornite di copertura assicurativa. I predetti lavoratori conservano a tutti gli effetti le rispettive condizioni professionali e previdenziali.

2. Sono esclusi dall'esenzione i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 17.

(Incentivi per l'insediamento in zone montane)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predisporre incentivi

finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune non montano ad un comune montano. Gli incentivi ed i premi di insediamento possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione. Le regioni individuano, sentite le comunità montane i comuni montani con meno di 5.000 abitanti ai quali sono riservati i suddetti benefici, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI STATALI

Art. 18.

(Organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane)

1. L'organizzazione del servizio scolastico nei comuni montani è disposta con programmi triennali formulati dalle regioni d'intesa con gli uffici scolastici regionali. I programmi triennali sono stabiliti previa consultazione, da parte delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati e, da parte degli uffici scolastici regionali, dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. Il Governo ha un potere di eccezione sui programmi regionali che deve essere esercitato entro tre mesi dalle deliberazioni dei consigli regionali.

Art. 19.

(Scuola dell'obbligo)

1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 20.

*(Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato)*

1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere soppressi o accorpati previo parere dei loro sindaci, dei presidenti delle comunità montane e delle regioni interessate, nonchè, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), del Comitato nazionale della montagna.

2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE E NORME DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 21.

(Deroghe in materia di trasporti)

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessità, con particolari modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale. Le regioni emaneranno norme tecniche per l'omologazione dei mezzi di trasporto promiscuo.

Art. 22.

(Informatica e telematica)

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'UNCEM, predispone le possibili forme di reciproco avvalimento e consultazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 10 e 18 e dalla istituzione del Fondo nazionale per la montagna, determinato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1391)
(Esame)

Riferisce il presidente ACQUARONE in sostituzione del relatore designato Saporito: egli dà conto, anzitutto, del parere formulato dalla Commissione bilancio, che si è pronunciata in senso favorevole a condizione che la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, sia limitata al 31 dicembre 1993. Si sofferma, quindi, sulla particolare situazione del Ministero dell'ambiente determinata da un apposito provvedimento legislativo (n. 221 del 1993). Rilevato che il decreto-legge in esame si riferisce in particolar modo al Ministero dell'industria, rammenta che il Senato aveva adottato un ordine del giorno diretto a ottenere una sistemazione complessiva delle diverse posizioni soggettive coinvolte nel fenomeno in questione. Ricorda, inoltre, che la senatrice Tossi Brutti, in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, aveva prospettato l'opportunità di differire il termine di cui all'articolo 1, comma 1 al 31 dicembre 1994 in modo da consentire, nel frattempo, un organico intervento di riordino della materia. Tale soluzione, pur condivisibile, risulta ormai interdetta dalla condizione posta nel predetto parere della Commissione bilancio, che egli ritiene di accogliere formulando di conseguenza un apposito emendamento (1.1). Propone, infine, di approvare il provvedimento in esame, modificato dall'emendamento testè illustrato, prospettando all'Assemblea l'esigenza di riconsiderare l'istituto del comando in riferimento a enti la cui nuova natura giuridica richiede soluzioni di diversa indole nonchè di adottare, comunque, una soluzione complessiva e definitiva della questione.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel preannunciare il proprio consenso alla proposta da ultimo formulata dal Presidente relatore, auspica che il provvedimento in esame determini una riconsiderazione complessiva della questione dei comandi del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società per azioni nonché, in generale, delle situazioni di comando nel settore del pubblico impiego. Osserva, in proposito, che talune delle informazioni disponibili dovrebbero essere sottoposte ad un'attenta verifica, con particolare riferimento all'organico del Ministero dell'industria. Quanto al Ministero dell'ambiente, occorre individuare una soluzione definitiva che tenga conto, in particolare, dell'esigenza di non applicare a tale Dicastero personale proveniente da enti il cui interesse prevalente si colloca al di fuori o in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale. Propone di ribadire, inoltre, l'invito già rivolto a suo tempo al Presidente del Senato di disporre le assegnazioni dei disegni di legge concernenti rilevanti profili ordinamentali e gli assetti generali del pubblico impiego in modo che la prima Commissione ne sia investita in sede primaria: rammenta, a tale riguardo, i casi della citata legge n. 221 del 1993 e del disegno di legge in tema di riordino del Ministero dell'agricoltura, la cui trattazione nelle Commissioni di settore non ha consentito un adeguato approfondimento dei predetti profili ordinamentali. Ricorda altresì che la Commissione aveva convenuto sulla necessità di acquisire l'orientamento del Ministro della funzione pubblica sull'assetto complessivo del pubblico impiego e, in particolare, sulla questione dei comandi dei dipendenti pubblici: rinnova, pertanto, l'auspicio che tale intervento del Ministro possa realizzarsi al più presto.

Il presidente ACQUARONE si associa alle valutazioni testè rese dalla senatrice D'Alessandro Prisco, con particolare riferimento alla compatibilità funzionale dei comandi presso il Ministero dell'ambiente. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di tener conto, nelle assegnazioni dei disegni di legge, della competenza della Commissione affari costituzionali in merito all'assetto generale dell'ordinamento amministrativo e del pubblico impiego, rinnovando altresì l'impegno a richiedere l'intervento del Ministro Cassese per una esposizione di carattere organico sulle questioni attuali concernenti il pubblico impiego, anche in riferimento alla sistemazione del personale dipendente dai Ministeri in via di soppressione.

Il senatore MERIGGI condivide le osservazioni svolte dal relatore e dalla senatrice D'Alessandro Prisco e domanda chiarimenti circa il parere reso dalla Commissione bilancio.

Il senatore PAVAN, estensore del parere della Commissione bilancio, precisa che per il periodo successivo al 1994 sarebbe necessaria una apposita autorizzazione di spesa.

Il senatore MERIGGI ribadisce la sua perplessità.

Il senatore PAVAN, quindi, reputa opportuno che la Commissione affari costituzionali sia investita, in sede primaria, dei disegni di legge attinenti l'ordinamento della pubblica amministrazione ed il pubblico impiego: la recente esperienza relativa al riordino del Ministero dell'agricoltura, infatti, dimostra la necessità che tali questioni siano trattate dalla predetta Commissione, non nell'ambito limitato della sede consultiva.

La Commissione, quindi, conferisce al presidente ACQUARONE il mandato di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, illustrando la modifica accolta e richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, procedendo con l'emendamento 2.7.

A tale riguardo il relatore SAPORITO, nel ribadire il suo dissenso dalla proposta di modifica in esame, chiede chiarimenti circa il parere della Commissione bilancio.

Il senatore PAVAN, estensore del predetto parere, precisa che la disciplina di fine servizio può essere determinata solo in via legislativa.

La senatrice PELLEGATTI, anche a nome della senatrice D'alexandro Prisco, riformula l'emendamento 2.7, limitandone l'effetto soppressivo alle sole parole: «e di fine servizio» (2.7 nuovo testo).

L'emendamento in esame, nel testo riformulato, viene quindi accolto dalla Commissione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Il RELATORE, quindi, esprime parere favorevole all'emendamento 2.8 e si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17. Raccomanda poi l'accoglimento degli emendamenti 2.18 e 2.19, tra loro connessi e finalizzati all'inserimento di un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.) nel comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa delle pensioni dei dipendenti degli enti locali.

A tale riguardo il senatore RUFFINO, che condivide i predetti ultimi emendamenti, rammenta che la legge n. 142 del 1990 riconosce e valorizza il ruolo istituzionale delle Comunità montane.

Il relatore SAPORITO prosegue illustrando il subemendamento all'emendamento 2.9 (2.9/1) inteso a fissare il termine ivi previsto entro

i 45 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione. Rammenta altresì che la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario in ordine all'emendamento 2.14.

Il sottosegretario AZZOLINI, quindi, esprime il proprio contrario avviso agli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e il suo parere favorevole circa gli emendamenti 2.8, 2.9 (come modificato dal subemendamento 2.9/1), 2.18 e 2.19.

Si procede alle votazioni sui predetti emendamenti.

Respinti gli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.16, la Commissione accoglie gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.8. Viene poi respinto l'emendamento 2.17.

L'emendamento 2.9 è accolto con la modifica di cui al subemendamento 2.9/1, formulata dal relatore.

L'emendamento 2.10 è di conseguenza dichiarato assorbito.

L'articolo 2 è approvato con le modifiche dianzi accolte.

Quanto agli emendamenti all'articolo 3, il relatore SAPORITO si dichiara favorevole agli emendamenti 3.1, 3.20, 3.14 e 3.2 (di analogo contenuto), nonché agli emendamenti 3.16, 3.7, 3.17, 3.18 e 3.19.

Il sottosegretario AZZOLINI si pronuncia in senso conforme ai pareri testè resi dal relatore.

Il presidente ACQUARONE rammenta che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario agli emendamenti 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 e 3.15.

La Commissione, quindi, approva gli emendamenti 3.1, 3.20, 3.14 e 3.2 (di contenuto sostanzialmente identico), respinge l'emendamento 3.6 e accoglie gli emendamenti 3.16 e 3.7.

Respinti gli emendamenti 3.8, 3.3 e 3.9 viene poi approvato l'emendamento 3.17.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.4, 3.12, 3.13, 3.5 e 3.15, e approvati gli emendamenti 3.18 e 3.19.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 3 con le modifiche accolte.

Il presidente ACQUARONE avverte che in ordine all'articolo 4 non sono state presentate proposte di modifica.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.16.

Il presidente ACQUARONE rammenta che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 5.3, 5.6 e 5.8.

La Commissione, quindi, respinge con separate votazioni tutti gli emendamenti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.16, che risulta accolto.

Il senatore MERIGGI, in una dichiarazione di voto contrario sull'articolo 5, osserva che gli emendamenti da lui presentati erano rivolti ad impedire operazioni speculative sugli immobili di proprietà degli enti previdenziali.

La Commissione, quindi, approvato l'articolo 5 nel testo modificato, conferisce al relatore Saporito - che ribadisce l'intento di proporre in Assemblea un emendamento al disegno di legge di conversione recante una delega legislativa - l'incarico di riferire nei termini emersi dalla discussione, richiedendo al contempo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

COMPAGNA: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

CHIARANTE ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

COMPAGNA ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

PREIONI: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

FERRARA Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

ACQUAVIVA ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

POSTAL ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

ROCCHI ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

LIBERTINI ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

PONTONE ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO, dopo aver ricordato che la Commissione aveva approvato nella seduta il 2 marzo 1993 un testo unificato

successivamente rinviato in Commissione e che, in seguito allo svolgimento del *referendum* sul finanziamento dei partiti, alcune delle norme contenute in quel testo sono state inserite in altri provvedimenti, illustra gli articoli su cui occorrerebbe che la Commissione soffermasse la propria attenzione.

Fa presente, a questo proposito, che dovrebbe essere confermata la validità delle principali scelte compiute a suo tempo sia in ordine alla istituzione delle fondazioni, sia con riferimento al meccanismo previsto per le contribuzioni volontarie e per le detrazioni fiscali.

Propone, pertanto, che l'esame si svolga in particolare sugli articoli concernenti le fondazioni politico-culturali, le attività e i bilanci delle stesse fondazioni, il finanziamento e l'amministrazione dei partiti, la verifica dei bilanci, la destinazione volontaria di una quota dell'IRPEF a favore dei partiti, i contributi delle persone fisiche, l'autorità di vigilanza e le sanzioni.

Auspica che la Commissione possa giungere senza ulteriori ostacoli all'approvazione di un nuovo disegno di legge con il suddetto contenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari (1396)

(Esame)

Il presidente ACQUARONE, pur confermando le critiche mosse all'esecutivo già in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone di trasmettere il disegno di legge n. 1396 all'Assemblea con valutazione favorevole.

Senza discussione la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente sul provvedimento in esame chiedendo, altresì, l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16:25.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

**Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196,
recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320)**

Art. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: «INADEL» sopprimere la parola
«All'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico (ENPDEDP).*

1.1

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Istituto provvederà inoltre all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato. Conseguentemente le amministrazioni statali verseranno all'Istituto la corrispondente contribuzione per ogni dipendente secondo i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità che saranno determinati con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A copertura dei periodi precedenti ai termini di decorrenza fissati con il decreto di cui al presente comma, il Ministero del Tesoro provvede a trasferire all'istituto delle risorse necessarie per ciascuna posizione previdenziale, al momento della maturazione del diritto alla pensione».

1.11

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge n. 400 del 1988, saranno determinate le modalità del trasferimento all'INPDAP della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, e dell'autonomia della predetta gestione. Con successivo provvedimento di legge si procederà all'armonizzazione delle varie forme di previdenza con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.»

1.7

MARCHETTI, MERIGGI

Sostituire le parole: «sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge e» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d, della legge 400/88 saranno determinate le modalità di».

1.8 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 5 sopprimere le parole: «all'ENPDEP».

1.10 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 5, sostituire le parole da: «rispettivi patrimoni» fino alla fine, con le seguenti: «la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali di pertinenza degli enti e delle casse di cui al comma 1, come è unico il relativo bilancio».

1.2 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I compiti che disposizioni vigenti attribuiscono all'ENPDEDP sono trasferiti agli enti iscritti. L'INPDAP procederà alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi entro 6 mesi dalla conversione del presente decreto, istituendo un Ufficio Stralci ENPDEDP.»

1.9 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti» fino alla fine del comma.

1.3 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «o di risorse finanziarie,» fino alla fine del comma.

1.4 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 8, sopprimere da: «Nulla è innovato» fino a: «rispettivi ordinamenti».

1.5 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, dopo le parole: «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «o da contratto collettivo».

1.6

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 2.

Al comma 2, dopo le parole: «di controllo sui risultati» aggiungere le seguenti: «fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento».

2.5

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «verificandone i risultati», inserire le seguenti: «nonchè fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento».

2.6

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «da due membri in rappresentanza dei dipendenti dell'INPDAP eletti dai lavoratori, da cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni dell'Istituto, da cinque membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale».

2.11

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «più rappresentative».

2.12

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

2.1

SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».

2.2

SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

2.3 SPERONI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

2.4 SPERONI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le seguenti: «più rappresentative».

2.13 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «regolamento organico», nonchè le parole: «e di fine servizio».

2.7 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e di fine servizio».

2.7 (Nuovo testo) D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «superare» con le seguenti: «essere inferiore».

2.14 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «le dotazioni» con le seguenti: «alle dotazioni».

2.15 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera B)» con le seguenti: «da un membro in rappresentanza dei dipendenti della corrispondente gestione autonoma eletto dai lavoratori, da tre membri designati dalle Confederazioni sindacali di cui alla lettera B)».

2.16 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «tre membri» con le seguenti: «quattro membri».

2.18

SAPORITO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «province d'Italia (UPI)», inserire le seguenti: «dall'U.N.C.E.M.».

2.19

SAPORITO

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «il consiglio di vigilanza può articolarsi in commissioni istruttorie e di studio».

2.8

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 2, lettera f) sostituire il secondo periodo con il seguente: «il collegio è composto da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica di dirigente generale, con funzioni di presidente; da due rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica e da due componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative».

2.17

MARCHETTI, MERIGGI

All'emendamento 2.9, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

2.9/1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) il consiglio di vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.9

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ad eccezione del consiglio di vigilanza».

2.10

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole da: «fatte salve eventuali convenzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «fatto salvo il disposto di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

3.1 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 3, dopo le parole: «eventuali convenzioni» inserire le seguenti: «con l'Avvocatura Generale dello Stato e».

3.20 IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «alla riduzione dei tempi di liquidazioni delle pensioni e».

3.14 MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 4, dopo la parola: «volti», inserire le seguenti: «alla riduzione dei tempi di liquidazioni delle pensioni».

3.2 PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 4, sostituire le parole «nell'anno precedente» con le parole: «nel 1992».

3.6 D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Al comma 5, dopo la parola: «economico,» inserire le seguenti: «fondamentale ed accessorio,».

3.16 IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica».

3.7 MARCHETTI, MERIGGI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo utile per esercitare il diritto di opzione, al personale dell'INPDAP provenien-

te dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministro del tesoro si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285.»

3.8

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica».

3.3

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «della legge di conversione», fino alla fine del comma, con le altre: «del regolamento organico e della relativa dotazione organica. Il personale dovrà essere inquadrate anche in sovrannumero nel nuovo ruolo. Il personale che non opta per il definitivo trasferimento all'INPDAP rientra nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza».

3.9

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «economico,» inserire le seguenti: «fondamentale ed accessorio,».

3.17

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'approvazione del regolamento organico previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto-legge non trovano applicazione le norme di cui agli articoli 56 e 57 del disegno legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

3.10

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 7, dopo le parole: «tabelle di equiparazione» inserire le seguenti: «che dovranno tener conto delle mansioni effettivamente svolte, concordate con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale».

3.11

MARCHETTI, MERIGGI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i concorsi che alla data del 16 febbraio 1993, risultino banditi dalle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, le stesse possono provvedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alle relative assunzioni nei limiti dei posti messi a concorso».

3.4

D'ALESSANDRO PRISCO, PELLEGATTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Al personale dell'INPDAP si applica il regime di previdenza già assicurato presso la cassa pensioni ai dipendenti enti locali ed è facoltà del personale medesimo optare, nel termine di 60 giorni dal trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza compresa la previdenza integrativa. Per la ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.»

3.12

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 9 sostituire i primi due periodi con il seguente: «al personale dell'INPDAP si applica il contratto degli enti pubblici non economici e il regime di previdenza CPDEL».

3.13

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 9, sopprimere le parole: «e di fine servizio».

3.5

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere il comma 10.

3.15

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 11, sopprimere le parole: «le procedure di controllo sugli atti e».

3.18

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le procedure di controllo sugli atti degli Enti, dell'Istituto e delle Casse di cui al comma 4 art. 1 si applicano le

disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al DPR 18 dicembre 1979, n. 696.

3.19

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 1, dopo la parola: «disinvestimenti» inserire le seguenti: «concordati con le organizzazioni dei lavoratori e degli inquilini».

5.5

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 1, sopprimere le parole: «può affidare l'alienazione» fino a: «capitale misto».

5.6

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 1, dopo le parole: «a capitale misto» aggiungere le parole: «selezionate in base a criteri di qualità professionale e di esperienza».

5.16

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 1, sostituire le parole: «può affidare l'alienazione del patrimonio» con le seguenti: «può alienare il suo patrimonio».

5.7

MARCHETTI, MERIGGI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'INPDAP effettua la vendita agli inquilini degli immobili ad uso abitativo senza ricorrere ad intermediari. L'INPDAP può prevedere piani di alienazione a favore degli inquilini. I piani sono pluriennali e ogni piano pluriennale non può procedere alla vendita di una quota superiore al 15 per cento dell'intero patrimonio. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita si applica quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991. e portando in detrazione l'1 per cento del valore per ogni anno di permanenza dell'alloggio per un massimo di 10 anni».

5.8

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 1, dopo le parole: «patrimonio immobiliare», inserire le seguenti: «finalizzata in via prioritaria all'acquisizione di titoli del debito pubblico».

5.1

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di alienazione del patrimonio immobiliare si darà la preferenza agli immobili ad uso commerciale rispetto a quelli per uso abitativo».

5.2

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si potrà procedere alle alienazioni di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) il conduttore si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione;

b) il conduttore si impegni a non rivendere l'alloggio per almeno 10 anni. È autorizzata la rivendita prima dei dieci anni, ma non prima dei cinque anni, solo nei casi di reale necessità del conduttore.

5.8

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine:

«In tal caso trova applicazione al disposizione di cui all'articolo 24 comma 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274».

5.10

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 2, in fine, inserire il seguente periodo:

«È vietato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile».

5.13

MARCHETTI, MERIGGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In caso di rivendita dell'alloggio l'INPDAP ha diritto di prelazione. Trascorsi sessanta giorni dall'offerta di vendita in assenza di risposta si potrà procedere alla vendita ad altri soggetti.»

5.14

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

5.11

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante» con le seguenti: «ad equo canone».

5.12

MARCHETTI, MERIGGI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per i conduttori di età superiore ai 70 anni il contratto di locazione è comunque confermato, a richiesta dell'interessato».

5.3

PELLEGATTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 8, sostituire le parole: «di un quinquennio» con le seguenti: «di un decennio».

5.15

MARCHETTI, MERIGGI

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1391)

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1993».

1.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE***Deputati VAIRO e SANESE.** - Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili di condominio (1256), approvato dalla Camera dei deputati**COMPAGNA e CANDIOTO.** - Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile (1301)
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore DI LEMBO, notando preliminarmente come le incalzanti richieste di un sollecito esame dei provvedimenti in titolo avanzate dalla organizzazione degli amministratori immobiliari non gli abbiano comunque impedito di affrontare con la dovuta serenità l'analisi dei testi articolati all'esame. Dà quindi lettura del parere favorevole con osservazioni espresso la scorsa settimana dalla Commissione Affari costituzionali e del parere favorevole pronunciato in data odierna dalla Commissione Bilancio nei confronti del disegno di legge n. 1256.

Dopo aver proposto di assumere come testo-base per la discussione il provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sugli aspetti più discutibili di quel disegno di legge, e in primo luogo sul limite territoriale entro cui è confinata l'attività degli iscritti agli albi distrettuali. In secondo luogo, attesa la estrema delicatezza dei problemi scaturenti dalla gestione dei condomini edilizi, rileva come sarebbe opportuno innalzare la soglia prevista di preparazione culturale e professionale. Ribadisce poi la sua convinzione, d'antica data, che occorra agire sempre con prudenza quando si tratta della istituzione di albi professionali, istituzione che deve aver luogo, se veramente occorre, dopo aver valutato con cura ogni aspetto della questione.

Passa quindi alla disamina dell'articolato del disegno di legge n. 1256.

L'articolo 1 istituisce presso ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello il collegio distrettuale degli amministratori di stabili in condominio; l'articolo 2 istituisce presso ogni collegio distrettuale un

albo professionale; l'articolo 3 stabilisce che gli iscritti agli albi distrettuali esercitano la loro attività - e il relatore ribadisce la sua avversione a siffatta limitazione territoriale - solo nell'ambito del relativo distretto di Corte d'appello; l'articolo 4 fissa, con disposizione che egli contesta, il principio per cui l'attività di amministratore di stabili in condominio è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti ad uno degli albi distrettuali: dichiara infatti di non comprendere la ragione per cui agli iscritti ad altri albi professionali (ad esempio commercialisti e geometri) dovrebbe essere preclusa la possibilità di esercitare l'attività professionale in titolo.

L'articolo 5 fissa i requisiti per l'iscrizione all'albo distrettuale; in proposito il relatore non comprende la ragione per cui, al comma 4, sia richiesto che l'interessato depositi presso il collegio distrettuale anche il certificato di residenza, come se il risiedere nel luogo fosse un requisito vincolante. L'articolo 6 prevede che l'iscritto ad uno degli albi distrettuali debba depositare presso il relativo collegio copia autentica della delibera dell'assemblea condominiale con la quale è nominato amministratore. L'articolo 7 delinea le forme e le modalità dell'esame di abilitazione: il senatore Di Lembo si dice perplesso nei confronti del comma 3, che fa riferimento, in modo troppo vago, alle «organizzazioni della proprietà edilizia».

L'articolo 8 fissa il numero e i requisiti dei componenti il collegio nazionale degli amministratori, mentre l'articolo 9 le funzioni di detto collegio. L'articolo 10 individua il numero dei componenti il consiglio del collegio distrettuale ed i requisiti loro richiesti, mentre l'articolo 11 definisce le funzioni di detto collegio. L'articolo 12 affronta, delegando la relativa potestà al Ministero di grazia e giustizia, i compensi degli amministratori, mentre gli articoli 13 e 14 contemplano le norme relative al procedimento ed alle sanzioni disciplinari, pur con la omissione, che egli intende sottolineare, della previsione di un eventuale ricorso giurisdizionale avverso determinazioni del collegio distrettuale o di quello nazionale.

Dopo aver brevemente illustrato i restanti articoli, disciplinanti norme transitorie ed il varo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emananda legge, del regolamento di esecuzione, il senatore Di Lembo conclude manifestando disponibilità a considerare attentamente ogni osservazione rispetto alla sua relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interedittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1413)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RIZ dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole della Commissione Affari costituzionali e chiede di essere autorizzato a riferire oralmente in Assemblea, sulla base delle osservazioni formulate nel dibattito.

Conviene unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 02ª, 0009º)

Il presidente RIZ fa presente che, in assenza di un rappresentante del Governo non è ora possibile svolgere l'interrogazione 3-00411, come previsto, nè procedere alla discussione sui disegni di legge recanti nuove norme contro il maltrattamento degli animali, assegnati in sede deliberante. Propone pertanto, anche in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, di rinviare alla prossima settimana la discussione dei residui argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,50.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'oneri per l'esecuzione dei servizi confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento»**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436; seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R 139 b 00, C 04^a, 0007^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CAPPUZZO rileva l'opportunità che, data la analogia con l'altro schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, la Commissione proceda ad un seguito di discussione congiunto sui due provvedimenti.

La Commissione consente.

Il senatore LORETO interviene su entrambi gli schemi di decreto, sottolineandone la complessità ed il numero degli interrogativi che essi pongono. Propone l'invio di due distinti pareri positivi, accompagnati da una serie di puntuali osservazioni che tengano conto anche dei chiarimenti forniti in via informale, nel corso della passata settimana, dal Ministero della difesa.

Interviene il senatore PARISI Francesco il quale avanza dubbi sull'opportunità che la Commissione venga impegnata ad esprimere pareri su materie molto complesse e marcatamente tecniche, in relazione alle quali le opinioni di un organo legislativo non possono che rivestire un carattere relativo e parziale.

Ha quindi la parola il senatore CAPPUZZO il quale afferma che i regolamenti così come proposti sono accettabili poichè si pongono in un'ottica di modernizzazione del sistema delle forniture di servizi e oggetti di commissariato interessanti le Forze armate. Egli ritiene peraltro che il Governo debba tenere nel debito conto le perplessità, emerse sia nel corso del dibattito sia negli incontri informali, concernenti l'aderenza alla normativa CEE, la regolamentazione dei sub-appalti, l'applicazione della normativa antimafia al caso in questione ed il tema, particolarmente delicato, della revisione dei prezzi. Nella sua qualità di relatore fa proprio il suggerimento avanzato dal senatore Loreto affinchè siano inviati al Governo due pareri corredati da note di osservazioni particolari sulla base di bozze predisposte dallo stesso senatore Loreto.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e propone che la Commissione dia mandato al relatore senatore Cappuzzo di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, corredandolo peraltro con una serie di osservazioni scritte sulla base di quanto emerso dal dibattito.

Sulla proposta conviene la Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R 139 b 00, C 04ª, 0008°)

Riprendendosi l'esame sospeso nella seduta di ieri, il PRESIDENTE ricorda che il dibattito sul precedente schema di decreto ha esaurito l'esame anche del provvedimento in titolo.

Si dà quindi mandato al relatore CAPPUZZO di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, corredandolo peraltro con una serie di osservazioni scritte sulla base di quanto emerso dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 04ª, 16°)

Prende la parola il senatore BOSO il quale ritiene che è tempo che la Commissione approfondisca anche temi particolarmente urgenti e drammatici come quello relativo alla inadempienza dei pagamenti di forniture da parte di vari distretti militari i quali sono gravati da debiti particolarmente rilevanti e che ammontano a diversi miliardi. Sarebbe utile al riguardo sapere quale è il totale dell'indebitamento dell'Amministrazione della difesa e quando questa sarà in grado di far fronte alle spese correnti. Utile inoltre sarebbe conoscere quanto il Ministero ha introitato sinora a seguito della vendita di immobili di sua proprietà. Ricorda infine che, sull'argomento da lui sollevato, egli è ancora in attesa della risposta ad una sua interrogazione scritta presentata in data 24 giugno 1993.

IN SEDE REFERENTE

CALVI ed altri - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (545)

CAPPUZZO - Istituzione dell'«Ordine del Tricolore» (878)

e petizione n. 16 attinente ai suddetti disegni di legge

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CAPPUZZO dà conto del contenuto di una lettera (a lui trasmessa per conoscenza) inviata in data 25 giugno 1993 dal Presidente di turno del Comitato di coordinamento delle Associazioni nazionali d'arma al Ministro della difesa. In tale missiva il predetto Comitato esprime, a seguito di un esame dei provvedimenti in titolo, una valutazione favorevole al disegno di legge n. 878 con alcune osservazioni che egli, in qualità di relatore, ha inteso recepire negli emendamenti presentati nella seduta di ieri.

Il senatore BOLDRINI reitera la sua richiesta di procedere ad una audizione di rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali e costituitesi in confederazione nel 1979.

Il presidente BONO PARRINO si riserva di decidere in ordine alla richiesta del senatore Boldrini una volta acquisito il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore BRINA, il quale, nel ricordare che il decreto-legge in esame è stato reiterato molte volte subendo continue modificazioni, rileva che il testo attuale persegue uno scopo di completamento della più recente legislazione sulle privatizzazioni, con particolare riguardo al decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992. Inoltre, la normativa proposta tende a coprire quelle materie non rientranti nei compiti delegati al CIPE, che altrimenti rimarrebbero prive di discipline normative. Nel soffermarsi sul contenuto dell'articolo 1, ricorda che i precedenti decreti-legge prevedevano la facoltà dell'accertamento in via definitiva da parte del Ministro del tesoro in contraddittorio con le stime effettuate da società specializzate. Con il decreto in esame, la competenza passa dal Ministro del tesoro ai consigli di amministrazione delle società per azioni, i quali devono far riferimento all'articolo 2, comma 2, della legge n. 408 del 1990, relativa alle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni di impresa, attenendosi quindi principalmente al criterio di non sopravvalutare i beni, tenuto conto della loro capacità produttiva, nonché dell'effettiva possibilità dell'utilizzazione economica dell'impresa e dei valori e quotazioni di borsa. Sottolinea poi come giustamente si preveda che le proposte di rettifica debbano essere coerenti in senso temporale con il piano di dismissioni

del Governo. È anche opportuna la prevista applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 333 del 1992, che contempla l'esenzione tributaria delle operazioni connesse con la trasformazione. La differenza tra il netto patrimoniale ed il valore del patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva, ovvero al capitale sociale. Si conferma infine la possibilità di procedere alla costituzione di riserve al fine di offrire agli investitori prospettive di rendimento analoghe a quelle delle altre società quotate. Per quanto concerne l'articolo 2 il senatore Brina rileva che le obbligazioni dei titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni saranno assoggettate ad un'aliquota del 12,50 per cento, anziché del 30 per cento. Nel soffermarsi poi sulle varie deroghe concesse in materia di emissione di obbligazioni, egli sottolinea che comunque le novità complessivamente contenute nel decreto-legge, volte ad un maggiore coinvolgimento degli organi sociali, risultano in qualche modo apprezzabili. Concludendo, ricorda poi che il comma 5 integra l'articolo 18 del decreto-legge n. 333 del 1992, stabilendo che il CIPE potrà deliberare la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, qualunque sia il loro ambito di attività, e facendo poi salvi i diritti acquisiti dai dipendenti degli enti creditizi per effetto di leggi speciali.

Il presidente FORTE dichiara chiuso il dibattito, avvertendo che non sono stati presentati emendamenti.

Replica agli intervenuti il relatore FAVILLA il quale, con particolare riferimento all'intervento del senatore Ferrara Vito, sottolinea che le norme del decreto-legge non sono affatto protettive per le società per azioni, ma anzi perseguono proprio il fine di porle sul mercato al pari delle altre società private. Tali norme sono però opportune nella fase delicata del passaggio dallo *status* di ente pubblico a quello di società per azioni.

Il presidente FORTE dà conto dei pareri pervenuti, in particolare di quello della 5^a Commissione permanente, non ostativo ad accezione del comma 6-bis dell'articolo 2, per il quale il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono ignoti i motivi della quantificazione dell'onere in 200 miliardi, si utilizzano somme in *conto capitale per finalità correnti e non vengono decurtati le leggi* sottostanti la categoria su cui è imputata la copertura, comportando in definitiva una sovrapposizione di oneri a carico del bilancio a legislazione vigente.

Il relatore FAVILLA, con riferimento al parere espresso dalla 5^a Commissione, fa presente che il comma 5 dell'articolo 2, di per sé, prevede che ai dipendenti delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni continuano ad applicarsi le condizioni contrattuali esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1990, facendo salvi i diritti acquisiti; non pone però il relativo onere a carico del bilancio dello Stato, che invece coerentemente con quanto è accaduto a suo tempo per le banche, graverà sulle società per azioni. In realtà, quindi il comma 6 bis dell'articolo 2 non solo è superfluo, ma

addirittura è l'unico comma che fa riferimento ad un onere per lo Stato che non esiste. Tale comma dovrebbe quindi essere soppresso, ma il conseguente rinvio alla Camera dei deputati potrebbe compromettere la conversione del decreto-legge nei termini costituzionali. Preannuncia pertanto la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno sulla questione che espliciti tale interpretazione.

Il sottosegretario MALVESTIO condivide l'intervento del relatore, riconoscendo l'inutilità del comma *6-bis*, dal momento che nessuna disposizione comporta un onere per il bilancio dello Stato.

Il presidente FORTE, condividendo anch'egli la posizione del relatore, sottolinea che l'interpretazione proposta è l'unica corretta, anche dal punto di vista della conformità al diritto comunitario, che non accetterebbe la concessione di una forma di sovvenzione indiretta alle società in argomento, in quanto palesemente lesiva del principio di libera concorrenza.

La Commissione dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1429, recante conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

107^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ALBERICI

indi del Presidente

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri: Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali (1354), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente ALBERICI avverte che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo ed auspica una rapida approvazione, anche al fine di dare un segnale di attenzione verso il patrimonio culturale, colpito dai recenti gravi atti di terrorismo.

Il relatore DE ROSA afferma l'urgenza di adeguare il contributo statale alle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici, che svolgono un prezioso servizio non soltanto per la tutela e la conservazione del patrimonio archivistico e bibliotecario, ma anche a vantaggio del pubblico. In una società che obbedisce ormai soltanto alle leggi dell'efficientismo si rischia di trascurare centri di ricerca e di riflessione nei quali sono raccolti preziosi documenti della storia culturale, spirituale e sociale del Paese. Ritene quindi quanto mai opportuna anche la norma che consente di assegnare personale dipendente dal Ministero per i beni culturali ed ambientali alle suddette istituzioni, per assicurare la conservazione del loro patrimonio librario. In questa direzione auspica che si possano individuare altri strumenti per coadiuvare le suddette biblioteche, coinvolgendo anche il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Il relatore conclude sostenendo che l'approvazione del disegno di legge in titolo rappresenta un forte segnale di attenzione verso il patrimonio culturale, divenuto bersaglio di un terrorismo cieco e barbaro che non risparmia i monumenti più cari e nobili della cultura italiana.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BISCARDI condivide le finalità del disegno di legge in titolo ed il significato che il relatore ha voluto attribuire alla sua discussione in un momento davvero difficile per la democrazia italiana. L'utilizzazione di personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali presso le biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici, in particolare, è quanto mai opportuna. Auspica quindi una celere approvazione del disegno di legge.

La senatrice BUCCIARELLI esprime soddisfazione per l'adeguamento del contributo statale ad istituzioni che conservano un patrimonio librario ed archivistico così rilevante. D'altronde l'attenzione del Parlamento verso questi problemi può rappresentare una risposta ai gravi attentati che hanno colpito proprio il patrimonio storico ed artistico italiano. Richiama a questo proposito la richiesta da lei avanzata, in occasione delle comunicazioni rese dal Ministro Ronchey sull'attentato di Firenze, di avviare un dibattito sui rischi di una stagione terroristica che sembra voler minare le radici storiche e culturali del Paese.

La senatrice prosegue rilevando che il disegno di legge in titolo non risolve in via definitiva il problema del finanziamento statale alle suddette biblioteche, poichè manca un meccanismo per il suo adeguamento automatico. Apprezza poi la previsione di utilizzare il personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali nelle suddette istituzioni, anche se occorrerebbe avere informazioni sulla consistenza del patrimonio librario ed archivistico.

In conclusione dichiara che il Gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento, pur con le perplessità derivanti dal suo carattere non risolutivo.

La senatrice ZILLI dichiara che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore del disegno di legge in titolo, pur con alcune perplessità. Infatti non si risolve in modo definitivo il problema del finanziamento pubblico alle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici. Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento inoltre non chiarisce in quale misura si procederà all'utilizzazione del personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali presso le suddette istituzioni e non prevede alcuno strumento di controllo da parte del Parlamento sulla loro attività.

Il senatore RESTA dichiara che il Gruppo MSI-DN si è risolto a votare a favore del provvedimento quale risposta del Parlamento agli atti di terrorismo che hanno colpito proprio il patrimonio culturale italiano.

Il relatore DE ROSA, replicando agli intervenuti, sottolinea l'urgenza del provvedimento per consentire alle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici di continuare a svolgere un prezioso servizio pubblico. Il disegno di legge effettivamente non risolve in modo definitivo il problema del finanziamento, per cui auspica che una successiva iniziativa legislativa possa individuare un meccanismo automatico di adeguamento. Riguardo alla carenza d'informazioni sullo stato del patrimonio librario ed archivistico, informa che il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha avviato alcune indagini, delle quali peraltro non si conoscono i risultati; occorrerebbe quindi sollecitare l'Amministrazione a realizzare nuove iniziative in proposito.

In conclusione ribadisce l'opportunità di dare un segnale politico di attenzione del Parlamento verso il patrimonio culturale.

Il sottosegretario MATULLI, a nome del ministro Ronchey, esprime apprezzamento per la sensibilità manifestata dalla Commissione verso le esigenze di conservazione del patrimonio librario ed archivistico, che in questo momento assume un significato politico particolarmente rilevante.

Si passa all'esame degli articoli.

Con successive votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2 ed il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri nella quale era stato esaminato l'articolo 11.

Si passa all'esame dell'articolo 12, concernente i passaggi, i rientri, la valutazione dei crediti formativi e i corsi per lavoratori studenti e adulti.

Dopo che il senatore BISCARDI ha dichiarato di apporre la sua firma all'emendamento 12.1, la senatrice MANIERI illustra gli emendamenti 12.7 (recante una formulazione più sintetica) e 12.8 (che modifica il comma 2).

Il senatore NOCCHI illustra l'emendamento 12.15, volto a precisare il carattere didattico dei progetti che gli studenti dovranno svolgere per ottenere il passaggio da un corso di studi all'altro.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 12.2, ed il senatore BISCARDI ha ritirato l'emendamento 12.1, con il parere favorevole del relatore e del Governo e con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 12.7 e 12.15.

Sull'emendamento 12.8 si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori NOCCHI (che non condivide la proposta), BISCARDI (che preferisce il testo del Comitato ristretto) ed il RELATORE (che sottolinea gli scopi degli interventi previsti al comma 2).

Il senatore NOCCHI illustra quindi l'emendamento 12.14, recante un comma aggiuntivo volto a garantire il rientro nel sistema scolastico a coloro che, assolto all'obbligo scolastico, successivamente abbiano acquisito una qualifica professionale o mediante la formazione professionale o nell'attività di lavoro.

La senatrice MANIERI ritira quindi l'emendamento 12.8, accettando l'impostazione dell'emendamento 12.14, che sottoscrive.

Dopo che il relatore MANZINI ha dichiarato di apporre la sua firma sull'emendamento 12.14, l'emendamento stesso, posto in votazione, è approvato (risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.3 e 12.9), con l'astensione della senatrice ZILLI, che chiede alcuni chiarimenti sul testo.

Si svolge quindi un ampio dibattito sulle implicazioni dell'emendamento testè approvato, nel quale intervengono più volte la presidente ALBERICI (che chiarisce il significato dell'emendamento 12.14), la senatrice ZILLI (per la quale il testo del comma 2 non aveva bisogno di ulteriori specificazioni, regolando già il caso dei rientri per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media), il relatore MANZINI (per il quale l'emendamento 12.14 potrà avere applicazione limitatamente al primo anno di attuazione della riforma della scuola secondaria superiore), il sottosegretario MATULLI (che suggerisce una modifica per prevedere anche il rientro nel sistema scolastico per coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico) e il senatore BISCARDI (che avanza una proposta di coordinamento dell'emendamento 12.14).

Viene quindi posta in votazione e approvata la suddetta proposta di coordinamento.

L'emendamento 12.4 è ritirato; successivamente, dopo un breve dibattito e con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 12.5.

La senatrice MANIERI, dopo aver ritirato l'emendamento 12.10, illustra l'emendamento 12.11, volto a rendere equivalenti i contenuti culturali dei corsi per adulti a quelli dei corsi ordinari. Accogliendo poi un suggerimento del relatore MANZINI, lo ritira e propone un nuovo emendamento (12.16) che, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto in votazione, è approvato.

Sull'emendamento 12.6 (brevemente illustrato dal senatore LOPEZ) si svolge un dibattito, nel quale intervengono il relatore MANZINI (che preferisce il testo del Comitato ristretto), la presidente ALBERICI (per la quale si tratta di materia affidata all'autonomia didattica), il senatore BISCARDI (contrario) e il senatore LOPEZ (che lo ritira).

La senatrice MANIERI ritira l'emendamento 12.12 ed illustra l'emendamento 12.13, volto a prevedere, anche nell'ambito degli accordi di programma, la partecipazione degli istituti professionali e d'arte alle iniziative di riconversione dei lavoratori.

Segue un breve dibattito, con interventi del senatore NOCCHI (il quale è favorevole, a patto che tali iniziative si collochino nell'ambito degli accordi di programma), del senatore BISCARDI (per il quale la materia è disomogenea rispetto a quella regolata nell'articolo 12) e della senatrice MANIERI (che modifica l'emendamento accogliendo le osservazioni del senatore Nocchi).

L'emendamento 12.13 viene quindi posto in votazione e approvato, con riserva di collocarlo in un altro articolo in sede di coordinamento.

La Commissione approva poi l'articolo 12 nel testo emendato.

La senatrice MANIERI illustra l'emendamento 12.0.1, recante un articolo aggiuntivo volto a prevedere il riconoscimento dei periodi di studi effettuati all'estero.

Sull'emendamento si svolge un ampio dibattito, nel quale intervengono il senatore NOCCHI (che valuta positivamente la proposta), la senatrice ZILLI (che ritiene contraddittoria l'attribuzione ai docenti della valutazione dei periodi di studio svolti all'estero), il relatore MANZINI (che condivide quest'ultima osservazione), il sottosegretario MATULLI (che suggerisce di chiarire che il completamento degli studi può avvenire in qualunque scuola italiana e non soltanto in quella di provenienza) e la senatrice MANIERI, che modifica l'emendamento in conformità alle indicazioni emerse nel dibattito.

L'emendamento 12.0.1 viene quindi posto in votazione ed approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 13, dedicato ai corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha dichiarato precluso da precedenti votazioni l'emendamento 13.1, la senatrice ZILLI illustra l'emendamento 13.2.

Il senatore BISCARDI propone l'emendamento 13.3, volto a permettere a tutte le organizzazioni sindacali (e non solo alle maggiori) di avanzare proposte alle regioni per l'attivazione di corsi post-secondari.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 13.3 (risultando assorbito l'emendamento 13.2) e l'articolo 13 nel suo complesso, come modificato.

Su richiesta del senatore RICEVUTO, il presidente ZECCHINO rinvia poi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12.

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)

EMENDAMENTI

(Riferiti al testo unificato del Comitato ristretto)

(Nuovo titolo)

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

Art. 12.

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore sono possibili i passaggi da un corso di studi all'altro».

12.1

LOPEZ

Al comma 1, sostituire le parole da: all'altro» fino a «In tal caso» con le altre: «sono possibili nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore».

12.7

MANIERI, STRUFFI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «mirato» con l'altra: «didattico».

12.15

**ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI,
CHIARANTE**

Al comma 2, sostituire le parole: «in possesso del diploma di scuola media» con le parole: «in possesso dell'assolvimento dell'obbligo».

12.2

LOPEZ

Al comma 2, sostituire le parole: «in possesso del diploma di scuola media» con le altre: «hanno assolto all'obbligo scolastico».

12.8

MANIERI, STRUFFI, RICEVUTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... Coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico e successivamente abbiano acquisito una qualifica professionale o mediante la formazione professionale o nell'attività di lavoro possono rientrare nel sistema scolastico, con relativo riconoscimento dei crediti formativi maturati valutabili secondo quanto previsto dal comma 4 e secondo le modalità previste nel comma e del presente articolo».

12.14ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI,
CHIARANTE

Al comma 3, sostituire le parole: «I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «Le prove di idoneità di cui al comma 2».

12.3

LOPEZ

Al comma 3, sostituire le parole: «i corsi» con le altre: «I progetti mirati».

12.9

MANIERI, STRUFFI

Sopprimere il comma 4.

12.4

LOPEZ

Al comma 4, in subordine all'emendamento 12.4, dopo la parola: «istruzione» aggiungere: «sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

12.5

LOPEZ

Al comma 6, dopo la parola: «informatici» aggiungere le altre: «che hanno obiettivi identici a quelli svolti nelle forme ordinarie».

12.10

MANIERI, STRUFFI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«I contenuti culturali e professionali dei corsi per adulti vanno adattati e integrati anche attraverso metodologie didattiche adeguate al riconoscimento della formazione e delle esperienze già acquisite e delle specificità degli obiettivi formativi, fermo restando il conseguimento di livelli formativi equivalenti a quelli dei corsi ordinari».

12.11

MANIERI, STRUFFI

Al comma 7, sostituire la parola: «identici» con l'altra: «equivalenti».

12.16

MANIERI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Il collegio dei docenti delle classi pomeridiane e serali e dei corsi a distanza, dopo accertamenti tramite test di verifica da effettuarsi all'inizio di ogni anno scolastico, può esonerare in tutto od in parte gli studenti dalla frequenza di specifici insegnamenti.

... A domanda gli studenti possono chiedere di essere esonerati dall'insegnamento di educazione fisica e sportiva».

12.6

LOPEZ

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«I criteri per l'istituzione, il funzionamento e la definizione del quadro formativo dei corsi per adulti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

12.12

MANIERI, STRUFFI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«10. Gli istituti professionali e d'arte possono, anche nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli stessi».

12.13

MANIERI, STRUFFI

Dopo l'**articolo 12**, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce i criteri e le modalità secondo cui gli alunni delle scuole secondarie e superiori possono, su parere favorevole dei docenti, recarsi in altri stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare a completare gli studi nelle scuole di provenienza».

12.0.1

MANIERI, RICEVUTO, STRUFFI

Art. 13.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 2».

13.1

LOPEZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «a livello nazionale».

13.2

ZILLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

13.3

BISCARDI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'emendamento 12.14, dopo le parole: «obbligo scolastico e» aggiungere le altre: «e coloro che siano prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi della presente legge» e sostituire le parole: «con relativo» con le altre: «in relazione al».

BISCARDI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e per le telecomunicazioni Fumagalli Carulli e per i lavori pubblici Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)
(Esame)**

Il relatore, senatore LOMBARDI, dà conto della normativa vigente che disciplina il compenso annuale di incentivazione e il premio industriale in favore dei dipendenti dell'amministrazione postale.

Nel corso di una verifica amministrativo-contabile presso la Direzione provinciale delle poste di Benevento, un ispettore del Ministero del tesoro ha sollevato perplessità in ordine ad alcuni criteri di valutazione dei due emolumenti in questione. A seguito di tale iniziativa, veniva a svilupparsi una vertenza avviata dal Procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania.

Dal 1970 per quanto concerne il premio industriale e dal 1980 per quanto riguarda il compenso annuale di incentivazione, tutti i dipendenti hanno sempre percepito gli emolumenti in questione senza che nulla fosse mai eccepito sulle loro modalità di conteggio od erogazione.

Tuttavia, a causa dei rilievi della Procura della Corte dei conti campana, l'amministrazione postale disponeva una interpretazione restrittiva delle norme che disciplinano tali compensi, suscitando veementi reazioni sindacali, con azioni di protesta e scioperi.

Poichè appare difficile opporre, dopo tanti anni, nuove ragioni interpretative delle norme vigenti al personale ed ai sindacati e

considerata inoltre la natura di salario accessorio di queste forme di incentivazione, si impone una interpretazione autentica delle disposizioni di legge che ne regolano il conteggio e l'erogazione, allo scopo di sanare una situazione di fatto determinatasi per impulso della Procura dalla Corte dei conti campana.

D'altra parte, gli emolumenti in questione dovranno essere riassorbiti nel momento in cui sarà varata la trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore PINNA, il quale, dopo aver rilevato che la questione poteva essere risolta dal Governo sollecitando un parere del Consiglio di Stato, senza utilizzare lo strumento del decreto-legge per addivenire ad una interpretazione autentica da parte del Parlamento, esprime forti perplessità, anche di ordine giuridico, in ordine all'attribuzione della maggiorazione del premio industriale anche nei giorni di assenza dal servizio, nonché circa il computo delle domeniche e dei giorni festivi ai fini della maturazione del periodo utile, pari a 180 giorni di presenza in servizio, per l'erogazione del compenso attuale di incentivazione.

Dopo che il senatore LIBERATORI, associandosi al senatore Pinna, ha espresso forti perplessità circa l'opportunità di varare la normativa recata dal decreto-legge, il senatore FABRIS annuncia la posizione favorevole alla conversione in legge del suo Gruppo, pur auspicando che la normativa in questioni non determini incentivazione delle assenze dal servizio.

Il senatore NERLI manifesta la preoccupazione che il provvedimento possa determinare privilegi a favore dei dipendenti dell'amministrazione postale rispetto al restante comparto pubblico e ai dipendenti degli enti locali, con il rischio di suscitare fenomeni pericolosi di «rincorsa salariale».

Conclusosi il dibattito, in sede di replica, interviene il senatore LOMBARDI, il quale precisa che gli emolumenti in questione non potranno in futuro essere erogati, alla luce del decreto legislativo sul pubblico impiego, che ha soppresso qualunque emolumento accessorio. Il provvedimento mira pertanto esclusivamente a sanare una situazione di fatto pregressa.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fa notare al senatore Pinna che, essendo emerse due possibili interpretazioni della normativa vigente, ed avendo l'amministrazione postale sposato quella più restrittiva suggerita dalla Corte dei conti, di fronte alle pressanti contestazioni sindacali, l'unico rimedio possibile era quello di sollecitare il Parlamento a pronunciarsi per una interpretazione autentica delle norme e, in tale quadro, lo strumento del decreto-legge si è reso necessario in virtù dell'urgenza della soluzione della questione.

Fa poi presente che il provvedimento non comporta oneri ed ha il pregio di evitare l'insorgere di un notevolissimo contenzioso.

A questo punto, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di conferire al relatore Lombardi mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

Registrandosi parità di voti, tale proposta risulta respinta.

Il presidente FRANZA pone quindi ai voti la proposta di incaricare il relatore di riferire in senso contrario alla conversione in legge del decreto.

Registrandosi ancora una volta parità di voti, anche tale proposta risulta respinta.

Pertanto, la Commissione dà mandato al presidente Franza di riferire oralmente in Assemblea in ordine all'esito delle predette votazioni e quindi a dare conto dei motivi che hanno indotto la Commissione a non conferire alcun mandato al relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190. Esame e rinvio)

(R 139 b 00, C 08ª, 0008º)

Il relatore, senatore BOSCO, osserva che le disposizioni dello schema di decreto integrano e correggono il Codice della strada e sono state dettate sia dalla necessità di eliminare i difetti emersi in sede di applicazione del nuovo codice, sia da quella di rispettare le disposizioni comunitarie in materia. Tra queste ultime si segnala quella che introduce il divieto di installare scritte pubblicitarie nonchè insegne luminose sui veicoli, fonte di rischi sotto il profilo della sicurezza della circolazione. Sotto il medesimo aspetto la previsione di un divieto triennale per i neopatentati di guidare veicoli capaci di raggiungere una velocità superiore ai 150 Km/h non è risultata conforme alle disposizioni comunitarie: la soluzione individuata dal Governo è stata quella di limitare tale divieto triennale ai soli cittadini italiani. Parimenti sproporzionata alle esigenze di sicurezza è stata ritenuta dalla Comunità la previsione di un esame psicologico specifico per il rilascio della patente ed il Governo propone di trasformare tale previsione in una facoltà del sanitario abilitato agli accertamenti medici.

Sempre in tema di sicurezza la Comunità ha imposto l'eliminazione dell'esenzione all'utilizzo delle cinture di sicurezza per i soggetti aventi statura inferiore a cm. 150, ovvero superiore a cm. 190; l'esenzione sarà quindi collegata esclusivamente alla certificazione sanitaria e per un periodo di tempo da stabilirsi da parte della stessa autorità sanitaria. I bambini di età inferiore ai tre anni potranno essere affidati ad un passeggero; inoltre le norme comunitarie, a cui il codice si adegua con le modifiche in esame, prevedono che quelli di età superiore a 3 anni e fino a 12 anni dovranno essere trattenuti da sistemi adeguati alla loro statura ed al loro peso. La normativa comunitaria non prevede, per i

ciclomotori, le dimensioni del sedile e quindi la dizione «monoposto» è apparsa non necessaria anche se rimane il divieto al trasporto di altre persone oltre al conducente; la velocità di tali mezzi di trasporto viene altresì elevata a 45 Km/h, sempre per rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria. In tema di caravan ed autocaravan la Comunità ha specificamente richiesto di eliminare la previsione delle relative dimensioni, le quali verranno stabilite dalla stessa Comunità in modo uniforme per tutti i paesi membri. Anche le modifiche che il Governo propone di introdurre in tema di locazione di veicoli senza conducente, come pure l'eliminazione delle targhe asportabili, dell'obbligo dei contachilometri sigillato, dell'obbligo di indicazione del gruppo sanguigno sulla patente di guida (che diviene facoltativo) dell'indicazione del colore del veicolo onde ottenere la relativa omologazione e dell'obbligo di tenere a bordo il certificato di proprietà sono state predisposte con l'obiettivo di conformarsi alle disposizioni comunitarie.

Alcune disposizioni modificano l'articolo 20 del Codice che era stato recentemente modificato dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi», che all'articolo 14, comma 3 ha definito il trasporto di animali vivi come trasporto eccezionale, con ciò creando notevoli problemi applicativi poichè in tal modo tutti i trasporti di animali vivi sono soggetti alle restrizioni proprie dei trasporti eccezionali: il Governo propone di escludere l'autorizzazione per l'effettuazione del trasporto di animali vivi con veicoli con carrozzeria ad altezza variabile.

In tema di norme di comportamento il Governo propone di eliminare il divieto di sorpasso di veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico fermi sulla destra della carreggiata, poichè si ritiene sufficiente il divieto già esistente in capo ai pedoni di attraversare la strada passando davanti al tram o all'autobus. Viene inoltre proposto di eliminare il divieto all'utilizzo dei fari anabbaglianti durante le ore diurne per i motocicli ed i ciclomotori, poichè in tal modo questi mezzi possono essere più facilmente individuati.

Infine, sempre riguardo alle norme di comportamento, viene proposto di sanzionare il rifiuto a sottoporsi all'accertamento dell'utilizzo di stupefacenti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da cinquecentomila a due milioni di lire, cioè le stesse sanzioni previste per l'analogo caso di chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza derivante dall'alcool; viene inoltre prevista la facoltà per gli agenti della polizia stradale di accompagnare i soggetti in questione presso i laboratori pubblici di analisi competenti per il prelievo di campioni di liquidi biologici.

Le disposizioni in tema di sanzioni sono state ritenute meritevoli di una revisione onde ridurre il contenzioso, mediante l'attenuazione del rigore delle sanzioni prevedendo il pagamento in misura ridotta anche qualora alla sanzione amministrativa pecuniaria si accompagnino sanzioni accessorie. Il Governo propone, inoltre, di colmare la lacuna consistente nell'assenza di sanzioni per l'ipotesi di circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Le disposizioni riguardanti gli illeciti penali sono risultate carenti soprattutto in merito al ritiro della patente da parte degli agenti.

accertatori di violazioni da cui sono derivati danni alle persone; infatti si ritiene di dover modificare la prassi dell'immediato ritiro della patente di tutti i soggetti interessati ad incidenti stradali in cui si sono verificate lesioni personali: il Governo propone di attribuire tale potere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ritiro immediato della patente da parte dell'organo accertatore è stato invece mantenuto per i casi in cui la violazione costituisca un reato per il quale il Codice prevede obbligatoriamente tale sanzione amministrativa accessoria.

Si propone infine di prorogare l'entrata in vigore di molte disposizioni, tra cui quelle in materia di pubblicità, di adeguamento della segnaletica e dei passaggi a livello.

Il relatore Bosco propone infine di costituire un comitato ristretto allo scopo di favorire la convergenza di tutti i Gruppi su uno schema di parere che potrebbe essere poi eventualmente approvato dalla Commissione nella seduta di martedì.

Preso atto della richiesta del relatore e poichè conviene la Commissione, il PRESIDENTE invita i responsabili dei Gruppi a indicare i loro rappresentanti nel comitato ristretto e suggerisce che questo si riunisca nella giornata di lunedì 2 agosto, alle ore 16.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario MURMURA chiede, a nome del Governo, un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo in quanto alcuni degli emendamenti presentati dai membri della Commissione necessitano di un esame collegiale da parte dell'Esecutivo.

La Commissione accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame risulta quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavoratori agricoli**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 11ª, 0002º)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai lavori usuranti

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 11ª, 0003º)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo alla previdenza per i lavoratori di prima occupazione

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 11^a, 0004^o)

Il presidente COVATTA propone di effettuare una discussione unica sui tre decreti legislativi all'esame della Commissione, ferma ovviamente restando, al termine, la votazione di tre distinti pareri.

La Commissione concorda.

Prende quindi la parola la senatrice PELLEGATTI che, intervenendo in primo luogo sullo schema di decreto riguardante la previdenza del settore agricolo, dichiara anzitutto di condividere molte delle osservazioni svolte dal relatore su alcuni punti dello schema. Sottolinea quindi che il testo presentato dal Governo segue, nelle sue linee essenziali, i contenuti di una proposta di legge presentata presso la Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Su un punto particolare dichiara inoltre di concordare con il relatore, ovvero sulla attribuzione di ulteriori competenze a un ente come lo SCAU di cui è incomprensibile e non particolarmente giustificabile la stessa esistenza (ricorda in proposito che il ministro Cassese lo ha recentemente segnalato fra gli enti da sopprimere per un risparmio dei conti pubblici). Lo schema di decreto infatti attribuisce a tale ente una serie di competenze che però vengono poi fatte svolgere a titolo gratuito all'INPS e all'INAIL in attesa che lo SCAU si organizzi adeguatamente. Fa inoltre presente che la necessità di riordinare la materia del settore nasce anche da una serie di episodi di malcostume ai quali certamente però non si può porre rimedio con accertamenti induttivi effettuati dallo SCAU. Rilevato poi che, anche in questo settore, il problema da risolvere è quello della struttura contributiva, annuncia infine che il suo Gruppo politico proporrà alla Commissione un parere con osservazioni.

L'oratrice interviene poi sullo schema di decreto riguardante i nuovi assunti, sottolineando che questa è la norma destinata a incidere più profondamente sulla spesa previdenziale. Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce il meccanismo di calcolo delle rendite pensionistiche, facendo tuttavia riferimento ai singoli ordinamenti per la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile: ciò pone problemi di equità in quanto si continua a procrastinare nel tempo l'assimilazione dei sistemi previdenziali pubblico e privato mentre ciò rappresenterebbe l'unico modo per tagliare realmente la spesa previdenziale. Fa inoltre presente che la dinamica retributiva che è dato immaginare, anche in considerazione del nuovo accordo sul costo del lavoro, sarà tale per cui sono improbabili forti aumenti retributivi nella progressione della carriera, soprattutto in alcuni settori. La percentuale del 20 per cento appare quindi troppo elevata e sarebbe più opportuno, come suggerito dal relatore, un suo abbassamento al 10 per cento, mentre la percentuale del 25 per cento degli anni coperti da contribuzione come base di calcolo del numero delle retribuzioni appare troppo bassa e dovrebbe essere aumentata al 35 per cento così

come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 per gli appartenenti al fondo volo e alla cassa di previdenza dei giornalisti. Non si comprende peraltro il trattamento di favore previsto nei confronti di queste categorie.

Prende successivamente la parola il senatore PELELLA che, dichiarando di limitare il proprio intervento allo schema di decreto legislativo sulle attività usuranti, esprime in primo luogo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Romeo. Dà quindi atto della scarsità dei materiali, anche di natura scientifica, per la definizione delle attività usuranti. Si sofferma quindi sulla tabella acclusa allo schema di decreto, osservando che l'elenco delle attività usuranti in essa contenute appare, ad un esame più approfondito, scarso e bisognoso di essere integrato da altre attività che, appunto a prescindere dalle misure di sicurezza adottate, sono comunque di natura usurante, come quelle per esempio particolarmente stressanti. Cita quindi a tal proposito le attività svolte da soggetti che effettuano turni di notte a periodi alternati oppure attività stressanti quale quella dei vigili urbani nelle grandi città o l'attività di uffici pubblici particolarmente esposti a rapporti con il pubblico. In tutti questi casi evidentemente, come sottolineato anche dal relatore, si rende necessaria una precisa definizione delle mansioni svolte e dei periodi in cui sono state svolte ai fini di una congrua attribuzione dei benefici previsti dallo schema di decreto. Dichiarò infine di condividere le preoccupazioni del relatore circa la difficoltà di valutare le attività usuranti per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 11ª, 0014º)

Il senatore SMURAGLIA protesta vivamente per il mancato intervento in seduta del Ministro del lavoro a seguito della lettera inviata dal presidente Covatta che chiedeva di riferire in merito al decreto legislativo di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza. Ribadisce quindi la richiesta di un intervento del Ministro in Commissione.

Il presidente COVATTA, giudicando fondata la richiesta del senatore Smuraglia, afferma che si farà carico di sollecitare la presenza del Ministro in Commissione per riferire sull'argomento ricordato.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

77^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)****Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei provvedimenti sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PERINA rileva come fosse sua impressione che sussistesse un generale orientamento della Commissione a richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante. Fa altresì presente che tale orientamento sembra contrastare con le osservazioni della relatrice Bettoni Brandani sulle disposizioni contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, che demandano ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità per l'accertamento della morte. Ove tali disposizioni fossero modificate, ciò comporterebbe un riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento ed il conseguente rischio che un provvedimento definitivo in materia non sia approvato in tempi brevi.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante sottintende un orientamento favorevole della Commissione rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Ferme restando le riserve manifestate al riguardo nella seduta di ieri, il presidente Marinucci Mariani fa tuttavia presente che le modalità di accertamento della morte costituiscono una materia suscettibile di sviluppi ed aggiornamenti continui; si tratta di materia assai tecnica, pertanto sembra corretto prevedere una sua delegificazione affinché siano consentite modifiche in tempi brevi. Ribadisce perciò la sua propensione all'approvazione del testo proveniente dalla Camera dei deputati sia in base alla ragionevolezza delle disposizioni sia in base

alle intese intercorse con l'Ufficio di presidenza della Commissione Affari sociali della Camera, di cui ha fatto menzione nella seduta di ieri.

La relatrice BETTONI BRANDANI, con riferimento a quanto affermato dal senatore Perina, chiarisce di non essersi dichiarata contraria alle disposizioni del disegno di legge n. 1366 relative all'attribuzione al Ministro della sanità della fissazione delle modalità per l'accertamento della morte, bensì di aver espresso su tali norme dubbi e perplessità, intendendo porre all'attenzione della Commissione il problema per acquisirne la valutazione in proposito.

Il senatore ZOTTI ritiene utile discutere del problema facendo presente che le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1366 seguono una impostazione ormai generalizzata a livello mondiale, dal momento che le legislazioni di tutti i paesi europei e quella degli Stati Uniti d'America demandano al Ministero della sanità o a società mediche la definizione delle modalità per l'accertamento della morte, trattandosi di normative tecniche. D'altra parte egli rileva come le disposizioni ministeriali possono essere facilmente modificabili, e in tempi brevi, mentre invece la modifica di una legge, come è dimostrato dai tentativi finora fatti di modificare la legge n. 644 del 1975, risulta particolarmente difficile. Ricorda che le disposizioni del disegno di legge n. 1366, talune delle quali analoghe a quelle della legislazione svedese in materia, hanno trovato un largo consenso tra le forze politiche, comprese quelle di opposizione, sono il risultato di un'approfondito dibattito e sono state elaborate dopo aver acquisito il punto di vista di esperti e di organismi, come il Comitato nazionale per la bioetica. Ritiene pertanto opportuno richiedere il trasferimento dell'esame alla sede deliberante onde accelerare l'approvazione di un provvedimento definitivo.

Il senatore TORLONTANO rileva che le disposizioni in questione attengono ad una materia molto tecnica. Si sofferma poi sulle intese intercorse con la Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento, ricordando in proposito che quest'ultima Commissione ha approvato il provvedimento sulle cornee nel testo proveniente dal Senato, che la Commissione sanità dello stesso Senato aveva chiesto di non modificare. Pertanto ove il disegno di legge n. 1366 fosse modificato si correrebbe il rischio di rimandare *sine die* l'approvazione del provvedimento definitivo. È dell'avviso che si debba richiedere il trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

La senatrice ZUFFA ritiene che occorra distinguere le intese intercorse con la Commissione affari sociali della Camera e l'opportunità politica di varare il provvedimento definitivo - argomenti questi che hanno un loro peso anche all'interno del suo Gruppo politico - dalla portata e dal contenuto delle disposizioni del disegno di legge n. 1366, relative alla definizione delle modalità dell'accertamento della morte. Queste ultime cioè non derivano una loro legittimità dalle intese e dalle opportunità politiche ora ricordate. Sottolinea in proposito che le

norme in questione non chiamano in causa una competenza puramente tecnica anzichè politica dal momento che la fissazione delle modalità per l'accertamento della morte, sia pure previo parere di organi tecnici, è demandata ad un organismo politico che fa parte del potere esecutivo. D'altra parte se è vero che non ci sono divergenze sulla definizione di morte, controversie sul piano scientifico invece sussistono circa le modalità di accertamento; proprio per questo e non perchè c'è univocità scientifica, probabilmente, ad avviso della senatrice Zuffa, la Commissione affari sociali della Camera non ha voluto affrontare la questione delle modalità demandandole al Ministro della sanità. Ella peraltro fa presente che se è giusto che la legge sull'accertamento della morte debba essere distinta da quella sui trapianti, non si può tuttavia sottacere che l'accertamento deve essere circondato da particolari cautele e garanzie proprio perchè il fine ultimo è il prelievo di organi. Perciò avrebbe preferito affrontare la questione sul piano legislativo ritenendo peraltro che tra controversi orientamenti scientifici bisognerebbe scegliere quelli che forniscono più garanzie.

Il senatore MANARA rileva che mentre ci può essere un accordo generalizzato sulla definizione di morte, dubbi sussistono sulle modalità di accertamento che deve derivare da metodiche conseguenti ad un approfondimento del problema ad alto livello tecnico. Ciò è decisivo ai fini di una valutazione definitiva. Pertanto, ad avviso del senatore Manara, la determinazione politica che si esprimerà attraverso il decreto ministeriale dovrà basarsi fundamentalmente su dati tecnici e rappresenterà la conclusione di un'approfondito dibattito tecnico. Solo se ciò si verifica il decreto ministeriale può avere una sua validità. Esprime quindi l'avviso che la Commissione licenzi al più presto un provvedimento in materia senza apportare modifiche al disegno di legge n. 1366, ferma restando la necessità politica che tale provvedimento sia poi sottoposto all'esame dell'Assemblea data la delicatezza della materia e la conseguente grande responsabilità legislativa.

In relazione a quanto affermato dal senatore Manara chiedono chiarimenti la relatrice BETTONI BRANDANI e il senatore PERINA.

Quindi la senatrice ZUFFA, ferme restando le sue perplessità sul disegno di legge n. 1366, prima espresse, si domanda quale sia l'utilità di un esame da parte dell'Assemblea dal momento che non si potrà discutere delle questioni tecniche cui accennava il senatore Manara per il fatto che esse non sono prese in considerazione dal provvedimento. Suggerisce tuttavia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a consultare le Commissioni parlamentari competenti per materia prima dell'emanazione del decreto ministeriale sulle modalità di accertamento della morte.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel proporre di acquisire il documento in materia elaborato dal Comitato nazionale per la bioetica, conviene con il suggerimento della senatrice Zuffa circa la presentazione di un ordine del giorno in cui tra l'altro occorrerebbe impegnare il Governo ad emanare il decreto in questione effettivamente entro i

quattro mesi previsti dal disegno di legge n. 1366. Ritiene poi opportuna una deliberazione definitiva del provvedimento da parte della Commissione, anzichè da parte dell'Assemblea poichè in Commissione, data la sua composizione, sussistono competenze specifiche che consentono una discussione approfondita della materia in esame.

Il senatore Raffaele RUSSO sottolinea come i provvedimenti all'esame presentino aspetti puramente tecnici e altri che sono a cavallo tra il profilo tecnico e quello politico-legislativo. Proprio perchè la materia è particolarmente delicata e la responsabilità è grande, ad avviso del senatore Russo Raffaele occorre circondare il provvedimento di massime garanzie. Tuttavia rileva che una legge in materia è attesa da tempo ed è necessario perciò vararla al più presto; se si modifica il disegno di legge proveniente dalla Camera o se si aspetta che esso sia sottoposto all'esame dell'Assemblea si rischia che il provvedimento definitivo non sia approvato prima della conclusione della legislatura. Invita pertanto il senatore Manara a rivedere la propria posizione e ad accedere ad una eventuale richiesta di trasferimento dei provvedimenti in titolo alla sede deliberante.

Il senatore MININNI JANNUZZI invita a sua volta il senatore Manara a riflettere sul rischio prospettato dal senatore Russo Raffaele, dicendosi convinto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MANARA ribadisce la sua convinzione che la responsabilità di assumere una decisione definitiva in una materia tanto delicata spetta all'Assemblea, che è la espressione massima del Parlamento.

Il presidente MARINUCCI MARIANI invita la Commissione a riflettere sulla opportunità di chiedere il trasferimento di sede dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il ministro dell'ambiente Spini.**La seduta inizia alle ore 9,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 000, C 13^a, 0015^o)

Il presidente GOLFARI annuncia che in data di ieri la 1^a Commissione permanente ha accolto in sede referente l'A.S. 1346 («Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative») proponendo all'Assemblea emendamenti - di portata prevalentemente aggiuntiva - in materia di riciclaggio di contenitori per liquidi e partecipazione al Consorzio per la plastica, di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. La materia fu disciplinata nella scorsa legislatura mediante interventi legislativi incontestatamente assegnati in competenza primaria alla 13^a Commissione. La materia dei rifiuti, del resto, è oggetto di diversi provvedimenti pendenti presso la 13^a Commissione del Senato, uno dei quali - l'A.S. 1305 - proprio in questi giorni dovrà essere definito mediante intese con la Presidenza della Camera.

Per questi motivi va rilevata l'estrema inadeguatezza delle norme regolamentari che non consentono alle Commissioni - diverse dalle Commissioni cosiddette «filtro» - di pronunciarsi in sede consultiva sul contenuto di emendamenti chiaramente eterogenei, proposti su disegni di legge su cui ci si sia già espressi. A tal proposito sarebbe opportuno investire al più presto della questione la Giunta per il Regolamento, in quanto sempre più di frequente l'andamento dei lavori parlamentari risente della scarsa possibilità di pronunciarsi per la Commissione più titolata ad esprimere il proprio avviso in materie di competenza. Circa le questioni puntualmente affrontate dalla 1^a Commissione permanente in sede emendativa, il Presidente si riserva di prendere contatti con il

presidente Acquarone, allo scopo di orientare il successivo *iter* in Assemblea del disegno di legge n. 1346 in un senso più coerente con le linee di politica ambientale cui la 13^a Commissione intende ispirarsi nella questione della disciplina generale dei rifiuti.

Concordano i senatori ANDREINI, GIOLLO, FOSCHI, LEONI e ZITO.

Prende atto il ministro SPINI.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di deliberazione del Consiglio dei ministri concernenti la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del Ponente Genovese e la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area industriale e portuale di Livorno

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305: *favorevole con osservazioni*)

(R 139 b 00, C 13^a, 0003^o)

Il relatore FONTANA Albino, stante la stretta omogeneità di materia dei due schemi di deliberazione in titolo, propone che il loro esame si svolga congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore FONTANA Albino illustra il contenuto dei due schemi di deliberazione del Consiglio dei ministri, sottolineando positivamente elementi rilevanti di novità ivi presenti, rispetto alla prassi, adottata in passato, nella interpretazione e attuazione della legge concernente le aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Si segnala comunque l'esigenza di integrare opportunamente la legge n. 349 del 1986, modificata dalla legge n. 305 del 1989, al fine di dare più compiuto fondamento giuridico agli interventi che tendono ad affrontare globalmente le realtà degradate del Paese proponendo soluzioni che investono responsabilità e risorse di varie amministrazioni, enti locali e privati. Appare anche opportuno, a fronte di ritardi di attuazione delle deliberazioni per inefficienze di autorità locali e regionali, attivare i poteri sostituivi previsti dalla legge.

Si apre la discussione, in cui interviene il senatore PARISI Vittorio richiedendo al Ministro se intenda avvalersi dei poteri surrogatori previsti dalla legge, nei casi di gravi ritardi nell'attuazione delle delibere per le aree ad elevato rischio ambientale; su quelle attualmente in discussione dichiara comunque l'avviso favorevole del proprio gruppo. Più in generale, la legislazione ambientale risente di rallentamenti ed arretramenti preoccupanti: richiesti i tempi dell'emanazione del nuovo programma triennale, l'oratore conclude paventando il pericolo di un grave ritardo anche nella materia dei rischi industriali, alla luce delle dichiarazioni rese ieri alle Commissioni congiunte 10^a e 13^a dal Sottosegretario all'industria.

Il senatore LUONGO, addotto il caso di Napoli quale esempio di ritardi quinquennali nell'adozione degli interventi previsti per le aree a rischio, auspica una rettifica del percorso normativo ed amministrativo successivo alla dichiarazione di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 e successive integrazioni. In particolare, andrebbero adottate tempestivamente le misure sostitutive, specificando le interazioni tra i vari rischi ambientali esistenti, anche prefigurando il loro effetto globale; il gruppo democratico della sinistra esprime comunque il proprio consenso agli schemi in esame.

Il senatore SPECCHIA invita ad affrontare con particolare attenzione il meccanismo successivo alle dichiarazioni di area a rischio, suscettibile di ritardi addebitabili assai spesso alle inadempienze regionali: in tal caso il Ministro dovrebbe avvalersi dei poteri surrogatori e comunque apprezzare le circostanze, come quelle esistenti per l'area di Manfredonia.

Replica il ministro SPINI, impegnandosi a riferire alla Commissione sullo stato di attuazione delle dichiarazioni di area a rischio in via di scadenza: di esse proporrà il rinnovo in Lombardia, l'esercizio di poteri sostitutivi in Campania, l'apprezzamento delle circostanze particolari negli altri casi; deve però denunciare la scarsità del personale e delle strutture ministeriali all'uopo destinate, all'origine di molte delle difficoltà emerse in sede attuativa. Dichiarando che la presentazione del programma triennale di salvaguardia ambientale è assai vicina, auspica che la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale per il ponente genovese e per la zona industriale e portuale di Livorno possa in futuro offrire un esempio di migliore efficacia degli interventi e più tempestivo coordinamento delle amministrazioni interessate.

Il relatore FONTANA Albino propone l'espressione di un parere favorevole sui due schemi di deliberazione in titolo, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione conferisce mandato al relatore ad esprimere parere favorevole, nei termini da lui enunciati in replica, sui due schemi di deliberazione del Consiglio dei ministri.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente GOLFARI dichiara che la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

39ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TADDEI

Interviene il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Paladin.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1992 (Doc. XCVII, n. 3)

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1993 (Doc. XCVII, n. 4)

(Esame congiunto)
(R 142 003, C 23ª, 0002º)

Il senatore ZECCHINO riferisce congiuntamente sui documenti in titolo esprimendo in particolare apprezzamento per la tempestività con la quale è stata presentata la Relazione sul semestre in corso (Doc. XCVII, n. 4) consentendo per la prima volta al Parlamento, ed in modo particolare alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, di esaminare in tempo reale il programma della Presidenza di turno belga. Ciò rappresenta una significativa inversione di tendenza rispetto alla prassi invalsa per le precedenti Relazioni, le quali venivano elaborate con notevole ritardo e a consuntivo del periodo considerato.

Il carattere di netta diversità tra la Relazione sul semestre in corso e le precedenti è denotato inoltre - a parere del relatore - dal fatto che, sempre per la prima volta, è possibile conoscere la posizione del nostro Paese e quella degli altri *partners* comunitari sulle concrete proposte permettendo, in tal modo, di poter valutare anche gli interessi politici ed economici sottesi a tali posizioni.

Tale elemento di novità è rilevante, dal momento che esso costituisce uno dei fattori suscettibili di rafforzare il coinvolgimento effettivo dei Parlamenti nazionali nel momento di formazione del processo legislativo comunitario senza che, peraltro, ciò debba prefigurare un conflitto con i poteri attribuiti al Parlamento europeo. Al riguardo, il relatore ricorda come i Parlamenti dei Paesi che raggiungono il più alto tasso di recepimento del diritto comunitario, siano proprio quelli maggiormente attrezzati a svolgerne una disanima preventiva.

L'esigenza di una presenza forte nei lavori preparatori - continua il relatore - è questione affrontata anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti della Comunità europea, svoltasi a Dublino nel maggio scorso. Al riguardo il relatore si domanda se un'informazione al Senato su tali Conferenze non debba essere ritenuta auspicabile, attesa l'importanza e l'attualità delle questioni ivi trattate.

Il relatore Zecchino ricorda altresì come, negli ultimi tempi, la funzione di coordinamento tra Parlamenti nazionali ed Istituzioni comunitarie, abbia assunto una rilevanza specifica, grazie anche al ruolo svolto dalle periodiche riunioni degli Organismi parlamentari specializzati nella trattazione degli affari comunitari (COSAC) le quali rappresentano il foro più appropriato per scambi comuni di informazioni e per dibattiti sulle questioni comunitarie.

Relativamente alla competenza della Giunta in ordine ai Documenti in titolo, il relatore pone in rilievo come questo organismo, oltre ai poteri che già possiede, potrebbe garantire un migliore utilizzo della Relazione semestrale in esame nell'economia generale dei lavori parlamentari. Egli auspica - al riguardo - che l'assegnazione in sede referente sia corredata dal parere delle Commissioni di merito, di guisa che le parti specifiche attinenti a questioni settoriali vengano istituzionalmente a conoscenza delle Commissioni permanenti alle quali spetta poi pronunciarsi sulle proposte di atti comunitari. Chiarisce che tale meccanismo è già adottato dalla Camera dei Deputati. È altresì opinione del relatore che all'atto di trasmettere la Relazione al Parlamento, il Ministro dovrebbe allegare anche le proposte di atti comunitari ivi menzionati.

Passando all'esame degli argomenti specifici affrontati dai documenti all'ordine del giorno, il relatore Zecchino segnala la proposta della Commissione CEE di varare una direttiva (COM 92/226 def.) mirante all'introduzione di un'imposta sulle emissioni di anidride carbonica, cosiddetta *carbon energy tax*. Secondo gli orientamenti della Presidenza di turno belga, la tassa potrebbe essere finalizzata alla redistribuzione del gettito tra i Paesi membri allo scopo di rifinanziare riduzioni del costo del lavoro. L'oratore osserva che tale proposta comporta notevoli rischi per l'Italia, il più importante dei quali è costituito dal fatto che, consumando il nostro Paese più idrocarburi per unità di energia prodotta di quanta ne impieghino gli altri membri della Comunità, gli effetti potrebbero essere penalizzanti per il nostro Paese, senza peraltro risolvere il vero problema che è quello della competitività dell'industria europea.

Fra le tematiche analizzate dalla Relazione - prosegue il relatore - vi è poi quella concernente l'insoddisfacente realizzazione della libertà

di circolazione delle persone, rispetto alla quale sottolinea l'esigenza di evitare che nasca nei cittadini l'impressione che la costruzione comunitaria sia stata fatta a vantaggio esclusivo delle imprese e degli ambienti economici, piuttosto che tenendo conto dei bisogni e delle necessità di una vera cittadinanza europea.

Il relatore conclude dopo aver dato, altresì, conto di - tra l'altro - un progetto di regolamento recante norme di armonizzazione del settore della pesca nel Mediterraneo, nonché dell'avvenuta approvazione di una direttiva sull'orario di lavoro che è stata vivamente avversata dalla delegazione italiana a Bruxelles.

Si apre il dibattito

Il senatore Arduino AGNELLI si richiama all'esigenza di seguire la fase di attuazione delle leggi comunitarie annuali con la medesima attenzione riservata alla fase di formazione delle proposte di atto comunitario: a tale proposito, occorre migliorare la celerità della trasmissione al Parlamento di detti atti.

Con una breve interruzione, il relatore ZECCHINO osserva che alcuni Parlamenti, come quello danese e britannico, annettono in tale prospettiva importanza determinante alla cosiddetta «riserva di controllo» la quale è finalizzata ad assicurare che il Governo non possa definire una questione comunitaria senza che il Parlamento abbia avuto l'opportunità di esaminarla.

Riprendendo il proprio intervento il senatore Arduino AGNELLI osserva che occorre predisporre con concretezza i meccanismi parlamentari idonei all'esame precoce delle proposte comunitarie. Mere affermazioni di fede europeistica come quelle che, purtroppo, in molte occasioni vedono il Parlamento italiano impegnato in prima linea rischiano di essere di pura maniera se non si accompagnano a comportamenti conseguenti. L'oratore riafferma la necessità di mantenere la migliorata posizione che l'Italia aveva recentemente guadagnato per l'attuazione del diritto comunitario sorvegliando l'attività di attuazione delle Leggi comunitarie annuali, che hanno consentito di recuperare l'ingente ritardo italiano. Conclude mettendo in risalto che i modelli di Parlamenti come quello britannico e danese, che più gelosamente custodi della propria sovranità, svolgono maggiormente il controllo preventivo sul diritto comunitario, debbono rappresentare punti di riferimento importanti, anche se occorre tener conto delle specificità del sistema italiano.

Il senatore ROVEDA interviene sulla questione della proposta di direttiva concernente le emissioni di anidride carbonica. Sottolinea l'esigenza che in argomento il Parlamento svolga un apposito dibattito, che metta in evidenza gli aspetti - a suo avviso - punitivi per l'Italia. L'oratore osserva che il nostro Paese, per la sua caratteristica di importante consumatore di energia - di cui solo il 15 per cento idroelettrica - potrebbe risultare ingiustamente penalizzato dal prelievo fiscale in questione. Conclude richiamando l'attenzione della Giunta

sulla necessità di ripensare i tradizionali modelli organizzatori sulla base dei quali si svolge l'attività di partecipazione nazionale alla vita comunitaria. Essi risultano del tutto superati nella misura in cui presuppongono ancora l'esigenza di partecipazione personale a strutture collegiali, che si riuniscono in sedi diverse e lontane dall'Italia. Il ricorso generalizzato alla telematica consente ormai di superare queste barriere.

Il senatore PEZZONI ritiene di dover sottolineare con forza ancora maggiore, rispetto all'esposizione del relatore Zecchino, l'importanza di una partecipazione alla vita comunitaria che si concentri sulla qualità degli obiettivi in discussione e sulle priorità delle scelte da effettuare.

Occorre - egli aggiunge - prendere politicamente atto dello stato di attuazione del grande mercato interno e verificare se e in che misura questa realizzazione non possa in qualche modo essere ricondotta anche alla realizzazione di interessi di Paesi guida, in particolare Francia e Germania. Ritiene che le scelte organizzative della partecipazione italiana alla vita comunitaria debbano essere riviste soprattutto in quanto espressione di una architettura funzionale ad una concezione della Comunità non più accettabile, perchè legata a logiche di supremazia di certi Paesi su altri, piuttosto che agli obiettivi formalmente enunciati nei Trattati. Il dopo Maastricht, prosegue il senatore Pezzoni, deve significare anche esigenza di porre l'urgenza di questi cambiamenti.

Il senatore Pezzoni si sofferma, quindi, sulle grandi questioni che - a suo giudizio - hanno visto il nostro Paese privo di una presenza propositiva come l'Uruguay Round, la entrata in funzione dell'Istituto monetario europeo, la questione dell'allargamento della Comunità, la politica estera e di sicurezza, la questione monetaria. Prende atto peraltro, con soddisfazione, che la relazione trasmessa dal Governo per il semestre di presidenza in corso riflette il dissenso dell'Italia rispetto alla direttiva sull'orario di lavoro.

Conclude ponendo con forza l'esigenza di una verifica delle tematiche concrete della nostra partecipazione alla vita comunitaria per gli aspetti direttamente legati alla manovra finanziaria che sarà discussa alla ripresa dei lavori parlamentari.

Interviene il senatore STRUFFI, che mette in risalto la questione della partecipazione alla formazione del diritto comunitario e sollecita una riflessione sulla predisposizione di meccanismi automatici di verifica costante sia dell'attività legislativa comunitaria che dell'andamento del processo di attuazione.

Il senatore GRANELLI si sofferma in particolare sulla necessità di una più accurata politica di credibilità nei confronti della CEE per quanto attiene gli aiuti a sostegno di settori particolarmente sensibili nella vita economica del Paese. Stigmatizza l'abitudine italiana di voler sottrarre alle censure della Commissione CEE indifendibili aiuti per ripianare *deficit* di imprese pubbliche prefigurando, così, una situazione di debolezza che ci impedisce di batterci a favore degli interventi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione, delle piccole e

medie imprese che avrebbero, diversamente, più opportunità di essere considerati ammissibili dalla CEE e, comunque, rappresentano altrettante linee di attuazione della nostra Costituzione economica la quale non può essere messa in discussione dal dettato del Trattato di Maastricht.

Replica il rappresentante del Governo.

Il ministro PALADIN segnala che, per quanto riguarda la partecipazione alla fase di formazione del diritto comunitario, il ruolo del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie si presenta ancora non compiutamente definito nei suoi rapporti con gli altri Ministri. Ciò è fonte di incertezze e di sovrapposizioni, anche dopo la adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 1993 il quale ha tracciato i contenuti della delega al Ministro secondo modelli più avanzati. Richiama l'attenzione della Giunta sulla necessità di immaginare forme di coordinamento che facciano capo ad una struttura permanente che superi i mezzi limitati cui il Ministro può ricorrere. Proseguendo nel proprio intervento, il Ministro riconosce che purtroppo l'Italia risulta sovente carente di iniziative propositive in sede comunitaria limitandosi ad abbracciare o rifiutare, in seconda battuta, scelte formulate da altri Stati.

Sulla questione della *carbon energy tax* assicura che si farà interprete della posizione del senatore Roveda presso il Ministro competente.

Il ministro Paladin si impegna, quindi, a fornire alla Giunta le proposte di atti comunitari menzionati nei documenti in esame, avvertendo peraltro che questa trasmissione presuppone la presenza di una proposta formalizzata.

Il Ministro sollecita quindi la Giunta ad un rapido avvio dell'esame della legge comunitaria 1993 (Atto Senato 1381). Il ritardo - già notevole - di questo strumento di adeguamento rispetto ai tempi fisiologici di approvazione rischia di aggravare la situazione dell'Italia. Il rappresentante del Governo mette a disposizione della Giunta un documento che fa il punto sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie. Avviandosi alla conclusione, osserva che occorrerà provvedere a sanare situazioni di mancato recepimento di direttive che già, contenute in precedenti leggi comunitarie, a causa della scadenza della delega concessa non si sono potute attuare. Di tale esigenza il Governo si è fatto carico inserendo l'attuazione di talune di esse nel disegno di legge comunitaria per il 1993. Diverse soluzioni sono allo studio, anche se - in particolare - quella del ricorso al decreto legge per alcune fra queste non gli sembrano praticabili.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore Zecchino a predisporre una relazione all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE LINEE DI UNA RIFORMA DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA*

APPROVAZIONE DI RELAZIONE

(R 050 001, B 65ª, 0002º)

Il Comitato prosegue nella discussione sulle linee di una riforma dei Servizi di informazione e sicurezza.

Intervengono nel dibattito i deputati Sterpa e Tassone, i senatori Acquaviva e Cossutta ai quali replicano il deputato Correnti e il senatore Pinto, relatori, e il presidente Pecchioli che formula talune proposte di integrazione e di modifica al documento.

Conclusa la discussione, il Comitato approva la relazione, che sarà presentata al Parlamento prima della pausa dei lavori per le ferie estive, dando mandato al Presidente e ai relatori di provvedere al coordinamento formale del testo, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte emerse nell'odierno dibattito.

La seduta termina alle ore 10,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente

VIOLANTE

indi del senatore

CABRAS

indi del Presidente

VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 18.

*DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA CALABRIA;
(A 010 000, B 53ª, 0001°)*

*DISCUSSIONE ED EVENTUALE VOTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'EDILIZIA
SCOLASTICA A PALERMO;*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente VIOLANTE ricorda ai colleghi che è stata inserita all'ordine del giorno la discussione ed eventuale approvazione della relazione concernente l'edilizia scolastica nella città e nella provincia di Palermo. A tale proposito segnala ai colleghi che è stato approvato un decreto-legge che ha prorogato, per l'anno 1993-1994, l'applicazione del programma di prevenzione e rimozione della dispersione scolastica. Chiede ai colleghi di poter informare il Presidente del Consiglio ed i Ministri competenti della soddisfazione, al riguardo, della Commissione Antimafia.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, dà la parola al Vice Presidente Cabras, relatore per la Calabria.

Il Vice Presidente CABRAS illustra la relazione, precisando che la medesima è distinta in due parti, la prima riferita alla situazione della criminalità organizzata nei distinti centri della regione, la seconda, di ordine generale, nella quale sono contenute le considerazioni conclusive e le possibili strategie d'intervento.

Nel capitolo conclusivo ci si sofferma su un'analisi della struttura della 'ndrangheta, nonché sui suoi rapporti con le istituzioni calabresi. È, del pari, dato conto della reazione approntata dalle istituzioni medesime nei confronti di un fenomeno da ritenersi assai grave.

Il Vice Presidente CABRAS sostiene che la 'ndrangheta ha tuttora una struttura sostanzialmente familistica, orizzontale e frammentata, che favorisce un notevole vitalismo dell'organizzazione a livello locale e il formarsi di condizioni di omertà difficilmente superabili. Sottolinea come la struttura di base sia tuttora corrispondente a questo schema tradizionale; vi sono tuttavia segnali nuovi soprattutto in tema di maggiore integrazione fra distinte cosche. Tale integrazione si attua, talvolta, anche con riferimento ad altre organizzazioni criminali: intende riferirsi all'episodio dell'omicidio Scopelliti, per la cui realizzazione hanno operato in collegamento mafia e 'ndrangheta. Vi sono, infine, alcuni segnali inquietanti nel senso di un primo serio tentativo di strutturazione della 'ndrangheta in forma piramidale, sul modello della mafia siciliana.

Il Presidente VIOLANTE ribadisce come vada superata la vecchia concezione dello sviluppo della 'ndrangheta a macchia di leopardo. Nessuna zona può essere ormai considerata immune.

La criminalità calabrese si occupa di affari tradizionali, come di nuove attività redditizie.

Giudica la risposta istituzionale sin qui approntata certamente inadeguata. Riferisce alla Commissione le modificazioni intervenute nel rapporto tra le organizzazioni criminali e la politica, anche in conseguenza del venir meno dei tradizionali vecchi rapporti di mediazione da parte dei notabili locali.

Il rapporto della criminalità con la politica non può essere negato: esistono alcune inchieste sul voto di scambio, e vi sono numerosi segnali del fatto che sono le stesse organizzazioni criminali ad interessarsi della costruzione di un saldo rapporto con i politici. A quest'ultimo proposito vuole ricordare i numerosi esempi di infiltrazione criminale nei consigli comunali della Calabria.

Le organizzazioni criminali sono penetrate anche nei settori sani dell'economia ed hanno certamente sviluppato un rapporto con la massoneria. Andrebbe, pertanto, chiarito il ruolo effettivo svolto dalle associazioni segrete in regioni così esposte al rischio criminale.

A titolo di esempio, per meglio rappresentare l'attuale aggressione della criminalità organizzata al territorio calabrese, ricorda il caso di Catanzaro, città nella quale fino a poco tempo fa si riteneva non operassero rilevanti cosche mafiose. La magistratura ha ormai accertato con sicurezza un notevole sviluppo delle attività criminali in questa città.

In conclusione, pur considerando la gravità della situazione, rileva come le istituzioni abbiano più di recente cominciato a reagire, come vi sia una maggiore mobilitazione delle forze sociali, culturali, religiose e dei movimenti di volontariato. Anche i sindaci dei comuni, enti fra i più esposti al pericolo di aggressioni criminali, hanno dimostrato una sensibilità nuova rispetto al passato. Tutto ciò costituisce un elemento positivo che fa ben sperare per il futuro.

Il senatore FRASCA, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la discussione venga protratta in una ulteriore seduta.

(A 007 000, B 53^a, 0004^o)

Il Presidente VIOLANTE, propone la data del 3 agosto 1993, alle ore 15, chiedendo ai colleghi di impegnarsi, nel caso in cui la discussione venga interrotta da lavori parlamentari d'Aula, a concludere la discussione nella serata del medesimo giorno.

La Commissione approva.

Il Presidente VIOLANTE, aderendo ad una espressa richiesta del Presidente del Senato, sospende la seduta, alle ore 18,55.

Si riserva di riprenderla successivamente, in relazione all'andamento dei lavori dell'Aula del Senato, per la prosecuzione della discussione, limitatamente al solo punto primo all'ordine del giorno.

La seduta riprende alle ore 19,20.

Il senatore CALVI giudica la relazione un utile punto di partenza per una realistica valutazione della situazione della criminalità organizzata in Calabria. La situazione è a suo giudizio estremamente grave e sotto questo profilo rimarca una certa incompletezza della relazione medesima.

Non viene affrontato, infatti, il problema delle imprese mafiose e dell'acquisizione di rilevanti settori del mercato economico legale, nè quello dei condizionamenti criminali alla vita politica calabrese. La questione dei sequestri, che pure ha notevoli implicazioni sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, è appena accennato. Non vengono approfondite le questioni relative all'affidamento di lavori a società cooperative, sia per la realizzazione del Centro Direzionale di Reggio Calabria, sia per la costruzione della centrale di Gioia Tauro.

Considera l'approfondimento sul voto di scambio certamente insufficiente. Inoltre, sul rapporto fra criminalità e politica, non è stato opportunamente segnalato il giudizio della Corte di Cassazione che ha portato alla scarcerazione, per mancanza di indizi, dei politici che erano stati implicati nel delitto Ligato.

La relazione, pertanto, non potrà essere approvata senza un ulteriore approfondimento che dia un quadro più compiuto della situazione calabrese.

Il deputato TRIPODI esprime un giudizio negativo sulla relazione, riduttiva rispetto alla realtà riscontrata nel corso delle numerose audizioni effettuate.

Ricorda come durante la discussione della relazione sui rapporti fra mafia e politica in Sicilia, si sottolineò la necessità di svolgere con una ampiezza per lo meno corrispondente l'indagine sulla Calabria. Viceversa, lo ribadisce, questa relazione è limitata. I giudizi sono superficiali, soprattutto in relazione all'analisi dei meccanismi attraverso i quali la 'ndrangheta ha acquisito l'attuale posizione di forza nel territorio.

Ritiene la relazione addirittura più debole di quella a suo tempo redatta dalla Commissione Antimafia operante nella X Legislatura.

Non è stato sufficientemente evidenziato il salto di qualità compiuto recentemente dalle organizzazioni criminali calabresi nè sono state illustrate in modo puntuale le compromissioni istituzionali ed il degrado sociale prodotto dalla aggressione della 'ndrangheta. In particolare il rapporto mafia-politica è stato affrontato solo con riguardo alla compromissione di alcuni politici locali. Non vi sono cenni al coinvolgimento nelle gravi vicende di Reggio Calabria di politici nazionali.

Nella relazione si sostiene che la 'ndrangheta è cresciuta soprattutto nei piccoli centri: tuttavia anche nelle realtà urbane il fenomeno ha avuto una notevole recrudescenza.

Infine non concorda sul fatto che il senatore Murmura sia considerato, nella relazione, alla stregua di un simbolo della lotta alla mafia.

Propone quindi una seria integrazione al contenuto della relazione che possa evidenziare le ragioni che hanno prodotto la grave situazione attuale. Occorre trasmettere, attraverso la relazione, la consapevolezza che la 'ndrangheta è passata da una fase di supporto alla politica ad una fase di vero e proprio comando. Maggiori approfondimenti andrebbero riservati al funzionamento degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, al problema dei sequestri di persona, alle infiltrazioni criminali nel consiglio regionale della Calabria.

Il tutto va fatto senza genericità e reticenze. Il problema che ha inteso sollevare non è superabile attraverso singoli emendamenti: è l'impianto complessivo della relazione che va rivisto e soltanto nel caso in cui venga accolta una diversa impostazione di fondo del lavoro sarà possibile, per il gruppo di Rifondazione Comunista, formulare un giudizio positivo.

Il deputato SCALIA non valuta positivamente la relazione predisposta dal collega Cabras. Ritiene infatti che vi fossero tutti gli elementi di conoscenza necessari per consentire una riflessione più decisa sulla effettiva situazione della Calabria. Trova eccessivamente blando il tono complessivo della relazione.

A suo giudizio il tema dell'abusivismo edilizio è stato sottovalutato nella relazione; allo stesso modo non si è sufficientemente approfondita la vicenda Enel e cantieri di Gioia Tauro.

Il Presidente VIOLANTE, convoca la Commissione, per la ripresa della discussione sulla relazione presentata dal senatore Cabras, nella giornata di martedì 3 agosto 1993, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399): *parere favorevole con osservazioni*

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *parere favorevole con osservazioni*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *parere favorevole*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1429): *parere favorevole*

alla 9^a Commissione:

Deputati ROSINI ed altri. - Norme in materia di attività cinotecnica (1239) (Approvato dalla Camera dei deputati): *rinvio dell'emissione del parere*

FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956): *rinvio dell'emissione del parere.*

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *parere favorevole con osservazioni;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORO (11^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 8^a Commissione:

Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza della senatrice Taddei, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, la seguente deliberazione sull'atto di seguito indicato:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, predisposto in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142: *osservazioni favorevoli e proposte di modifica.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 30 Luglio 1993, ore 9,30

- I. Audizione di un collaboratore di giustizia.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-